

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani



IMPRESE E DIRITTI UMANI: VERSO
UNA DIRETTIVA EUROPEA IN
MATERIA DI CORPORATE
SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE

Relatore: Prof. PAOLO DE STEFANI

Laureanda: SARA CERISE

matricola N. 1235253

A. A. 2021/2022

Indice

ABSTRACT.....	3
INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I – QUADRO TEORICO	7
1.1 I diritti umani e lo sviluppo sostenibile.....	7
1.2 I diritti umani e le imprese transnazionali.....	10
1.3 La responsabilità sociale d’impresa e il concetto di due diligence	13
CAPITOLO II – SVILUPPI DI POLICY E SVILUPPI LEGISLATIVI	17
2.1 Politiche di due diligence degli international bodies	17
2.2 Politiche di due diligence dell'Unione Europea	23
2.3 Politiche di due diligence implementate nei singoli stati membri dell'Unione Europea	26
2.3.1 Il caso francese	28
2.3.2 Il caso tedesco	29
2.3.3 Il caso olandese	32
CAPITOLO III – LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE	35
3.1 Descrizione della direttiva.....	38
3.2 I tipi di imprese coinvolte	46
3.3 Problematiche emergenti.....	50
CONCLUSIONI.....	55
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFIA	57

Abstract

Nella prospettiva di una transizione dell'Unione Europea verso un'economia verde e climaticamente neutra è necessaria la buona condotta della società in ogni settore economico. Per questo motivo è importante intraprendere misure per attenuare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente mediante un processo globale che includa le catene del valore. L'individuazione di questi ultimi è agevole nel momento in cui un gran numero di società adempie correttamente al dovere di diligenza. L'obiettivo della ricerca è quello di percorrere le tappe precedenti alla possibile adozione di una direttiva europea in materia di Corporate Sustainability Due Diligence. Verranno illustrate brevemente le varie categorie concettuali legate al tema dei diritti umani e delle imprese, procedendo con un'analisi sugli sviluppi delle policies promosse a livello globale dalle organizzazioni internazionali e regionale dall'Unione Europea, per poi concentrarsi su alcune delle misure legislative nazionali più rilevanti. Infine, verrà descritta la proposta di direttiva europea con particolare attenzione agli obiettivi previsti, ai tipi di imprese coinvolte e alle possibili problematiche emergenti.

Introduzione

Il periodo storico in cui viviamo sta mettendo il mondo intero di fronte a numerosissime sfide globali. In un contesto già segnato da una crescente, ma non sufficiente, mobilitazione per le tematiche ambientali, si sono aggiunte dapprima una drammatica emergenza pandemica che ha costretto il pianeta a “fermarsi” e “riorganizzarsi”, e successivamente il ritorno della guerra in Europa continentale. Da questa situazione generale sono emersi moltissimi spunti di riflessione, catalizzatori di altrettanti processi che mirano al miglioramento di determinate condizioni, affinché vengano evitati risvolti negativi per il futuro dell’umanità.

Visto quanto riportato in precedenza, è evidente l’importanza che tematiche come la sostenibilità, il cambiamento climatico e la tutela dei diritti umani stiano assumendo all’interno della società. Per questo motivo, l’obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di riportare il quadro all’interno del quale una nuova iniziativa dell’Unione Europea mira alla creazione di uno strumento legalmente vincolante in ambito di Corporate Sustainability Due Diligence (CDSS). Il draft risponderebbe alle esigenze di rispetto e tutela dei diritti umani e dell’ambiente da parte della categoria di attori privati che più di tutti si è fatta spazio nel contesto operativo internazionale: le imprese transnazionali, le quali non sono di fatto direttamente soggette ad alcuna norma giuridicamente regolativa in questo senso.

La trattazione del presente elaborato è strutturata in tre capitoli. Il primo contiene una breve introduzione terminologica, per offrire un quadro concettuale coerente alle tematiche successivamente affrontate, specificamente verranno illustrati i legami che il paradigma dei diritti umani ha con il concetto di sviluppo sostenibile, con le imprese transnazionali e con il modello della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) congiuntamente alla nozione di due diligence. Il secondo capitolo, invece, offrirà una panoramica sulle tipologie, sulla natura e sulla portata degli strumenti adottati internazionalmente e a livello dell’Unione Europea in materia di due diligence e responsabilità d’impresa, concludendo con un focus su tre iniziative legislative particolarmente rilevanti in materia che sono state implementate da stati parte dell’Unione. Il terzo ed ultimo capitolo si concentrerà sull’analisi del testo della direttiva proposta dalla Commissione Europea il 23 febbraio scorso, con particolare accento sulla tipologia di imprese a cui il draft è rivolto e alle possibili

problematiche che sono emerse dalle attente analisi degli esperti, qualora il documento dovesse venire approvato senza modifica alcuna. Con riferimento agli aspetti critici, è bene sottolineare che la portata del coinvolgimento e l'ampiezza del campo di applicazione di tali iniziative è di fondamentale importanza. Quanto al panorama europeo, è opportuno domandarsi in che misura l'implementazione e lo sviluppo di tali normative, indirizzate prevalentemente alle grandi transnational corporations, è in grado di incidere su una parte importante del tessuto produttivo, il quale è costituito soprattutto da aziende di piccole dimensioni, e come le misure di due diligence siano effettivamente in grado di incidere in modo totale.

Capitolo I – Quadro teorico

Il concetto di diritti umani si è notevolmente evoluto nel corso degli anni, seguendo il cambiamento delle epoche storiche che si sono succedute nel tempo. Il suo affiancamento a nozioni come “sviluppo sostenibile” e “imprese transnazionali” ha fatto sì che si avviassero delle tendenze espansive quanto a estensione della tutela dei diritti umani stessi, facendo emergere nuovi nodi problematici all’interno della teoria.

Questo capitolo vuole offrire un breve quadro teorico circa i principali concetti da cui si sviluppa l’intera trattazione. Il primo paragrafo delinea il rapporto tra la sfera dello sviluppo sostenibile e i diritti umani, il secondo si occuperà di descrivere l’importanza del ruolo di un attore non statale, le imprese internazionali, all’interno del paradigma, per poi concludere con la definizione di due concetti cardine del lavoro: la responsabilità sociale d’impresa e la due diligence.

1.1 I diritti umani e lo sviluppo sostenibile

All’interno del diritto internazionale sono emersi tre nuclei fondamentali, rispettivamente quello di sviluppo umano, sviluppo sostenibile e principio di precauzione. Questi possono essere considerati come i pilastri del diritto internazionale nella protezione ambientale, che si muove nella direzione di raggiungere un approccio integrato tra la stessa protezione ambientale e i diritti umani. Centrali in questo processo di evoluzione sono il concetto di responsabilità verso le generazioni future e il superamento dell’individualismo possessivo associato alla natura, vista spesso come dominio del genere umano. Il mutamento del paradigma dei diritti umani si muove in una direzione estensiva e mira a comprendere l’ambiente naturale, in quanto la natura può essere danneggiata, anche in modo irreversibile, dall’uomo. Questa consapevolezza emerge fin dagli anni Settanta del Novecento, quando l’umanità inizia a ragionare sull’esauribilità delle risorse naturali, sugli impatti negativi dell’abuso del progresso tecnologico sull’ambiente naturale e sulla complessiva diffusione e adozione di sistemi produttivi e stili di vita non ecologicamente sostenibili, che nel lungo periodo

avrebbero arrecato gravi danni a tutto l'ecosistema terrestre. È in questo contesto che nel 1979 il filosofo tedesco Hans Jonas elabora il principio di responsabilità, il quale sta all'interno di una riflessione etica circa l'agire umano. L'obiettivo è quello di orientare le nostre azioni in modo da non impedire la realizzazione futura di una "autentica vita umana" sulla terra, creando quindi una responsabilità condivisa per il futuro, attraverso le scelte che si traducono in politiche o stili di vita (Pariotti 2013). A seguire, si sviluppa un complesso di strumenti che presentano un visione omogenea che vede come fattori ormai indissociabili la protezione dell'ecosistema, lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo umano. La definizione fondamentale di sviluppo sostenibile si trova all'interno del rapporto Brundtland, noto anche con il nome di "Our Common Future", elaborato dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) nel 1987, nel quale si legge che "lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri" (WCED 1987). Successivamente, il principio trova affermazione con la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992¹, la quale sancisce anche il principio di precauzione, volto ad agire con misure adeguate ed effettive per la prevenzione del degrado ambientale nel caso in cui vi siano rischi di danni gravi o irreversibili, anche senza una certezza scientifica che lo attesti (Pariotti 2013). La massima integrazione tra il paradigma dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile è avvenuta nel 2015 con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite², indicante diciassette obiettivi comuni per lo sviluppo sostenibile, *Sustainable Development Goals* (SDGs), da raggiungere entro il 2030. Si tratta di una sfida globale, con obiettivi che riguardano settori e problematiche rilevanti in materia di sviluppo, includendo ugualmente tutte e tre le dimensioni legate allo sviluppo sostenibile, quella economica, quella ambientale e quella delle risorse sociali. Il fine è quello di combattere e sradicare la povertà e le disuguaglianze, di far fronte ai cambiamenti climatici e di costruire una società fondata sulla pace e sul rispetto dei

¹ ONU, Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, 1992

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

² ONU, Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, A/RES/70/1

<https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

diritti umani.

Con riferimento all'inclusione di diritti specifici inerenti alla materia ambientale, e dello sviluppo in generale, all'interno del paradigma dei diritti umani, è evidente che si presentano diverse difficoltà e perplessità. Il diritto allo sviluppo, ad esempio, fa emergere dubbi circa i soggetti titolari, in quanto il termine "popolo" può essere inteso in senso stretto, ma anche in modo estensivo ad indicare lo stato in generale. L'incertezza si evidenzia anche con riferimento ai destinatari, sono i popoli ad avere il diritto allo sviluppo verso i governi oppure sono gli stati più poveri a doverlo esercitare nei confronti di altri stati o della comunità internazionale? Per questi motivi si tende a definire questo diritto come un obbligo politico per gli stati e la comunità internazionale, piuttosto che come un diritto vincolante vero e proprio. Conseguentemente gli obblighi a realizzazione progressiva vengono meno poiché lo sviluppo dipende da numerosissimi fattori, anche esterni alle possibilità di controllo degli stessi stati. Le medesime considerazioni valgono anche per il diritto alle risorse naturali, caratterizzato da un contenuto vago ed indeterminato, incertezza sui titolari e quindi considerato come un obiettivo di natura politica assunto dalla comunità internazionale, in virtù dell'emergere del nuovo ordine economico internazionale promosso dai paesi in via di sviluppo (Pisillo Mazzeschi 2020).

Ulteriore questione controversa è l'esistenza effettiva di un diritto all'ambiente sano, in quanto la maggior parte dei trattati generali sui diritti umani non lo prevede esplicitamente e non sempre sono presenti riferimenti di tipo indiretto; invece, se il diritto risulta effettivamente affermato, si tratta quasi sicuramente di un atto giuridico non vincolante. Questo è dovuto innanzitutto all'epoca storica in cui sono stati elaborati tali strumenti, quando il tema della protezione ambientale non era strettamente connesso alla dignità umana, e il diritto internazionale dell'ambiente, se sviluppato, era attinente prevalentemente all'ambito dei rapporti interstatali. Infine, molto spesso le scelte lessicali sono di ampia portata: tendono ad indicare la categoria dello sviluppo sostenibile come impegno statale alla protezione ambientale, piuttosto che alla definizione di un diritto individuale all'ambiente sano.

Ciononostante, i trattati che stabiliscono obblighi in materia di tutela ambientale,

prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso l'informazione, e riparazione per i danni ambientali possono essere concepiti in modo da essere indirizzati sia agli stati che agli individui, creando così dei diritti a loro favore e dando attuazione ad una convergenza tra i due settori di diritto internazionale dell'ambiente e diritti umani. Anche la CEDU³, pur non avendo disposizioni implicite, prevede un collegamento del diritto degli individui ad un ambiente sano con il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto individuale di essere informato dallo stato sulle attività arrecanti ingenti danni in termini di inquinamento o gravemente pericolose per l'ambiente. Dal punto di vista contenutistico, la vaghezza e l'indeterminatezza, che rendono difficoltosa la sua classificazione come nuovo diritto umano, stanno subendo un processo evolutivo da punto di vista interpretativo, aiutato dalla prassi e dagli standard a livello internazionale. In senso lato, si può recepire come diritto, individuale e di gruppi, a che lo stato utilizzi e conservi al meglio l'ambiente, creando quindi obblighi statali a realizzazione progressiva e di bilanciamento tra il dovere e gli effettivi mezzi a disposizione. In questo senso, emergono anche altri diritti più specifici, ad esempio l'obbligo statale di prevenzione dei grandi danni ambientali e/o repressione delle violazioni, attraverso la due diligence, e l'obbligo di riparazione alle vittime danneggiate da queste ultime. Infine, è opportuno menzionare anche alcuni diritti procedurali in capo alle persone, come il diritto a ricevere informazioni sulle attività potenzialmente arrecanti inquinamento e il diritto alla partecipazione a processi valutativi dei rischi ambientali (Pisillo Mazzeschi 2020).

1.2 I diritti umani e le imprese transnazionali

Il paradigma dei diritti umani ha visto anche il coinvolgimento sempre più frequente di attori non statali, il cui ruolo si è ampliato e fortificato, tanto da emergere nel contesto del diritto internazionale. Questa tipologia di attori non possiede una soggettività giuridica internazionale ma può generare violazioni dei diritti umani e

³ Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

intraprendere azioni al pari degli stati. Entità rilevanti sotto questo punto di vista sono i gruppi terroristici, le ONG internazionali e soprattutto le imprese transnazionali. È su queste ultime che si concentrerà la trattazione del presente paragrafo, in quanto esse possono esercitare un ruolo fondamentale, utile alla protezione dei diritti umani attraverso un processo di responsabilizzazione. Questa categoria di attori, operanti in ambito economico, ha gradualmente ampliato la propria capacità di condizionare il processo di formazione delle norme giuridiche e si parla di un potere “quasi-politico”. Infatti, esse possono esercitare tre diverse tipologie di potere: quello strumentale che orienta le finalità delle policies; quello strutturale che mira ad influenzare l’input delle decisioni politiche, detto anche passivo, oppure di vera e propria produzione normativa, quindi definito attivo; infine, esse sono in grado di esercitare anche un potere persuasivo che mira alla formazione di norme e idee condizionando il processo di produzione politica e delle policies stesse (Pariotti 2013). Alla luce di quanto riportato, non è difficile comprendere come un attore così influente abbia la necessità di essere compreso in programmi di responsabilizzazione, soprattutto vista la loro capacità di eludere alcune misure legislative interne agli stati. Inoltre, spesso possono risultare responsabili in termini molto limitati a causa della loro struttura giuridica, o addirittura totalmente escluse dall’applicazione del diritto internazionale per la mancanza di personalità giuridica.

Un’impresa è detta transnazionale in senso rilevante per i diritti umani se la sua attività tocca individui, comunità e ambiente non solo nello stato in cui è collocata la sede sociale, detto *home state*, ma anche nei paesi che la ospitano, definiti *host state*. In aggiunta, la dimensione economica e organizzativa deve essere tale da condurre ad un’interazione con i governi, esercitando di fatto forme di potere (Pariotti 2013).

Il contesto che ha favorito l’aumento del peso specifico di queste figure è sicuramente quello che si riconduce alla globalizzazione e alla delocalizzazione dei sistemi produttivi. La globalizzazione, multi-dimensionalmente intesa, ha coinvolto processi di trasformazione non solo della società ma anche degli stessi stati, intensificando l’interdipendenza e la circolazione di modelli culturali su scala globale. Ciò ha portato alla creazione di una governance con un sistema

multilivello, modificando di fatto i vincoli del potere, ma anche ad una spinta alla presa di coscienza dell'importanza universale dei diritti umani, non solo concepiti a livello interno e statale, ma con una vera e propria internazionalizzazione dei diritti in uno spazio "transnazionale" (Pariotti 2013).

Negli anni Settanta del Novecento hanno iniziato a diffondersi scandali legati alle imprese transnazionali, colpevoli di violazioni dei diritti umani. Queste entità, come già riportato, non rientrano nella sfera di applicazione del diritto internazionale e quindi si vede necessaria una modifica al paradigma per includerle, con strumenti più o meno soft. Il problema principale risiede nella struttura giuridica delle imprese, in quanto l'organizzazione delle "holding", costituita da impresa madre e affiliate a fini produttivi, complica il contesto data l'indipendenza giuridica ed economica e la mancata rispondenza alle violazioni, a causa del legame fattuale tra impresa controllante e impresa controllata. L'home state non riesce ad avere un controllo effettivo e, a sua volta, l'host state non prevede la protezione dei diritti umani, in quanto l'interesse principale consiste nell'attrarre investimenti nel territorio straniero. La lacuna presente all'interno delle norme internazionali rende impossibile, dal punto di vista giuridico, far rispondere l'impresa madre di ciò che accadeva lontano da essa, una responsabilità che di fatto veniva "scaricata" su altre compagnie presenti nella catena di fornitura (Pariotti 2013). Risulta quindi difficoltoso far valere tanto la responsabilità diretta, quanto la responsabilità indiretta dello stato per le violazioni dei diritti umani da parte di attori privati: l'implementazione in campo pratico di quest'ultima è molto complessa e l'operato non è sempre agevole da controllare.

Visto il contesto, il dibattito si muove nella direzione di capire l'effetto orizzontale dei diritti umani, cioè la possibilità che le norme pattizie sui diritti umani generino, oltre all'effetto diretto per gli stati, anche un effetto che vale tra gli attori non statali. Il fatto che le norme sui diritti umani possano applicarsi ai rapporti tra privati, in modo da avere accesso diretto alle vie della giustiziabilità, con riferimento ad obblighi correlativi negativi, trova fondamento in alcuni strumenti internazionali che fissano direttamente obblighi in capo a questi ultimi, ma il relativo enforcement risiede comunque nelle mani degli ordinamenti nazionali o ad istituzioni internazionali (Pariotti 2013).

Per ovviare a questa soluzione ambigua e lacunosa, è emersa la tendenza ad avviare un processo di responsabilizzazione delle imprese verso i diritti umani quando esse agiscono in contesti dove essi non sono adeguatamente considerati o garantiti. Questa via ha visto l'entrata in scena di strumenti di soft law da una parte, i quali verranno illustrati nel capitolo II (par. 2.2), e dall'altra una sorta di convergenza con il paradigma della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) che verrà analizzata nel paragrafo seguente.

1.3 La responsabilità sociale d'impresa e il concetto di due diligence

La Responsabilità Sociale d'Impresa (in inglese *Corporate Social Responsibility*, *CSR*) è un paradigma al quale non è possibile attribuire una definizione univoca universale. Essa nasce nel contesto economico, dove inizia a farsi spazio la consapevolezza che l'impresa debba essere considerata come un soggetto non solo economico ma anche morale. Oltre alle finalità utili al profitto devono aggiungersi parametri morali che valutino la sua condotta, includendo il rispetto degli interessi degli stakeholder, dell'ambiente e dei diritti umani, obblighi che vanno oltre la legge verso tutti i soggetti più o meno coinvolti nella sua attività. L'impresa, quindi, risponde moralmente delle sue azioni (Pariotti 2013). Questo concetto si sviluppa a partire dagli anni Trenta del Novecento ma raggiunge maggiore risonanza durante gli anni Settanta, soprattutto in virtù del processo di globalizzazione e del progressivo aumento delle dimensioni delle imprese, le quali esercitavano conseguentemente un'influenza sempre maggiore all'interno dello scenario internazionale. Nel 1984, il filosofo statunitense Robert Edward Freeman elabora la cosiddetta teoria degli stakeholder⁴, secondo la quale il ruolo degli stakeholder, dapprima passivo, diventa attivo e l'impresa stessa deve garantire un certo grado di rispetto dei loro interessi nell'esercizio delle sue operazioni. La definizione di stakeholder, infatti, è "(i) chi ha un interesse o una pretesa rivendicabile nei confronti dell'impresa; (ii) qualsiasi gruppo od individuo che possa incidere sulla,

⁴ La suddetta teoria è contenuta all'interno della pubblicazione dello stesso autore "Strategic Management: A Stakeholder Approach" del 1984

o che sia toccato dalla, realizzazione dei fini dell'impresa; (iii) qualsiasi individuo o gruppo verso il cui livello di benessere le decisioni dell'impresa (in termini tanto di azione quanto di omissione) risultano avere un ruolo di responsabilità causale" (Pariotti 2013). Gli stakeholders sono tutti coloro i quali sono toccati dall'attività di un'impresa, dentro oppure fuori dalla stessa, si definiscono infatti diverse tipologie: interni, come i lavoratori o i fornitori; esterni, come i clienti; oppure a seconda del grado di coinvolgimento possono essere primari o secondari. Essi sono fondamentali per la legittimazione sociale dell'impresa. Il punto focale del discorso sulla RSI risiede nell'elemento della volontarietà. Sono infatti le imprese che scelgono, su base volontaria, di integrare le preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni economiche, e così gli interventi legislativi in materia si sono articolati sulla base della non vincolatività degli strumenti proposti. I codici etici, la rendicontazione attraverso il bilancio sociale e le certificazioni aiutano a trasferire sul piano organizzativo l'adesione dell'impresa a certi principi etici e morali, e vengono adottati singolarmente da ciascuna di esse su iniziativa propria. Un'altra strategia consiste nell'adesione a strumenti internazionali di soft law per il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani, da parte delle compagnie. Questo aspetto specifico verrà analizzato nel capitolo II con riferimento agli strumenti promossi da organizzazioni internazionali e Unione Europea riguardanti la RSI, e la conseguente evoluzione del concetto. Dove c'è assenza di vincoli normativi, gli strumenti sopra citati contribuiscono a creare buone pratiche e colmare, almeno in parte, la lacuna.

La responsabilità è quindi orientata verso una nuova visione, deve essere condivisa tra tutte le tipologie di attori, diffusa orizzontalmente tra tutti i soggetti che possono avere effetti sui diritti umani, e prospettica, cioè rivolta al futuro in senso di prevenzione e promozione. Il paradigma della RSI è nato come possibilità di considerare un'impresa come soggetto morale e ora viene utilizzato anche per affrontare il tema della responsabilizzazione delle stesse verso i diritti umani.

Passiamo ora alla definizione del secondo concetto chiave della trattazione, ossia quello di due diligence. Esso è strettamente legato alla responsabilità delle imprese per il rispetto dei diritti umani. L'espressione, comunemente usata in lingua inglese, viene tradotta in italiano come "dovuta diligenza" e trae le sue origini in campo

economico e commerciale, in quanto si tratta di un processo di investigazione e raccolta di informazioni ai fini di valutare un'attività di accordo o trattativa, identificando soprattutto rischi e problematiche connesse all'operazione. Queste informazioni risultano di fondamentale importanza in quanto permettono di fissare i termini del contratto, così come adeguati sistemi di controllo, garanzia, e anche di indennizzo e risarcimento⁵. Applicare la due diligence alla tutela dei diritti umani significa predisporre sistemi di verifica e identificazione degli impatti negativi, effettivi o potenziali, che derivano dall'attività aziendale su diritti umani ma anche sul rispetto degli standard in materia ambientale.

La definizione del concetto di Human Rights Due Diligence (HRDD) è ravvisabile all'interno degli UN Guiding Principles, come vedremo nel dettaglio successivamente nella trattazione del capitolo II (paragrafo 2.1). Essa viene definita come un processo che fornisce la struttura portante dell'attività quotidiana di un'impresa che intende mettere in pratica concretamente la responsabilità di rispettare i diritti umani. Si tratta di un insieme di procedure che include quattro componenti principali e fondamentali: “a) individuare e valutare gli impatti negativi, reali o potenziali, sui diritti umani che la società può causare o contribuire con la sua attività, o esservi direttamente collegata; b) adottare le misure appropriate e integrare i risultati delle valutazioni d'impatto nei processi aziendali pertinenti; c) monitorare l'efficacia delle misure e dei procedimenti al fine di valutarne il funzionamento; d) comunicare con gli stakeholder sul modo in cui gli impatti vengono affrontati e mostrare a suddetti portatori di interesse che esistono politiche e processi adeguati per attuare il rispetto dei diritti umani in campo pratico. L'insieme di questi meccanismi deve essere completato e integrato in maniera complementare da due ulteriori elementi: da politiche appropriate che definiscano l'impegno delle imprese a rispettare i diritti umani e gli sforzi per incorporare la HRDD in tutti i livelli e funzioni, e dall'impegno attivo nel porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani causati o apportati dall'impresa” (Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business

⁵ La spiegazione riportata è basata sulla definizione di “due diligence” presente all'interno della pagina web dell'Enciclopedia Treccani al seguente indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ (consultato il 19 settembre 2022)

enterprises 2018).

Con la proposta di direttiva europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence dello scorso febbraio è in atto un procedimento volto ad estendere la presenza di questo tipo di meccanismo all'interno di grandi compagnie europee e lungo tutta la catena del valore, compresa l'attività dei fornitori con rapporti d'affari consolidati. L'esigenza di tale disposizione deriva dalla presenza di numerosi casi di violazioni perpetrate dalle compagnie che, in mancanza di uniformità normativa e di vincolatività degli obblighi, non hanno ancora implementato sistemi volti a responsabilizzarsi in termini di comportamento socialmente responsabile. Come vedremo successivamente all'interno del capitolo II, un processo per l'entrata in vigore di un trattato legalmente vincolante a livello internazionale è già in atto, ma il suo campo di applicazione è tanto vasto quanto insidioso e carico di problematiche correlate. Quella europea, invece, sarebbe una misura legislativa importante che segnerebbe l'inizio di un processo di uniformazione normativa e armonizzazione, oltre che di influenza nel contesto internazionale globale. Anche il testo presentato dalla Commissione Europea presenta molti punti critici, tuttavia è un grande passo in avanti che era stato rimandato per molto tempo e che finalmente nel 2022 trova un terreno di discussione in capo ad un'istituzione.

Capitolo II – Sviluppi di policy e sviluppi legislativi

Quali sono state le azioni degli organismi internazionali per adeguarsi e adempiere alla due diligence? Quali sono stati gli sviluppi legislativi in Unione Europea? C'è uno strumento internazionalmente vincolante? Questi sono i punti focali su cui si concentrerà la trattazione all'interno del capitolo. Lo scopo è quello di delineare il contesto che porta alla formazione di una proposta di direttiva europea in materia di Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). L'esposizione esordirà con una panoramica sugli standard fissati da strumenti a livello internazionale, passando poi alle politiche esistenti in Unione Europea e concludendo con quelle che sono state il “vero motore” che ha portato la Commissione europea alla proposta del draft, ovvero alle leggi orizzontali nazionali implementate nei singoli stati membri, nello specifico verranno analizzati con maggiore attenzione il caso francese, quello tedesco e quello olandese.

2.1 Politiche di due diligence degli international bodies

Sulla scena internazionale, sono presenti alcuni strumenti molto importanti di responsabilizzazione delle imprese, i quali fissano gli standard che esse sono tenute a seguire per mitigare ed evitare gli impatti negativi che le loro attività hanno, o potrebbero avere, sui diritti umani e sull'ambiente. Tuttavia, si tratta di strumenti non giuridicamente vincolanti e la comunità internazionale si è infatti finora basata sulla volontarietà e sull'autoregolamentazione da parte degli stati stessi, ai fini di perseguire il rispetto dei diritti umani da parte delle società. Purtroppo, questi due elementi non sono sufficienti ad ottenere quanto sperato, i fatti dimostrano la generale inadeguatezza delle misure esistenti nel prevenire violazioni e nel garantire rimedi alle vittime danneggiate (CIDSE et al. 2021).

Il primo strumento a fare ingresso nel panorama internazionale nel 1976, recentemente rivisto nel 2011, è stato elaborato dall'OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e prende il nome di “Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali” (*OECD Guidelines for Multinational*

Enterprises)⁶. Le linee guida fanno parte della più ampia Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le Imprese Multinazionali. Si tratta di raccomandazioni non vincolanti rivolte dai governi degli stati parte dell'OCSE alle imprese transnazionali operanti all'interno o a partire dal loro territorio. È importante sottolineare che hanno deciso di aderire a questo sistema anche 13 paesi non membri (Valle e Baroncelli 2022). Esse costituiscono uno dei documenti chiave per la condotta d'impresa responsabile (*responsible business conduct, RBC*) e sono l'unico strumento che delinea la responsabilità delle imprese in tutte le aree tematiche rilevanti, come i diritti umani, i diritti dei lavoratori, l'ambiente, la divulgazione delle informazioni, le tangenti, la lotta alla corruzione, la difesa degli interessi dei consumatori, la scienza e la tecnologia, la concorrenza e la tassazione (Zamfir 2020). L'implementazione degli standard e dei principi fissati dalle linee guida è attribuita ai Punti di Contatto Nazionali (*National Contact Points, NCPs*⁷), agenzie che tutti i 51 governi aderenti hanno l'obbligo di istituire. Il loro compito è quello di dare forma ad una procedura di mediazione, in modo da permettere alle vittime di violazioni dei diritti umani e alle ONG di intentare cause contro le imprese ritenute responsabili di violazioni del documento. Nonostante il meccanismo non intenda direttamente compensare le vittime, esso si configura come un ottimo contributo ai fini della promozione di un'attività responsabile delle imprese, oltre che per chiarire ulteriormente gli standard di condotta che ci si aspetta da queste ultime (Chiussi Curzi e Malafosse 2022).

Un anno dopo, nel 1977, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la "Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale" (*ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, anche indicata come *MNE Declaration*)⁸ modificata nel 2000, nel 2006 ed infine nel 2017. La dichiarazione

⁶ OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 edition
<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>

⁷ Per una visione complessiva del network dei Punti di Contatto nazionali si veda la sezione dedicata sul portale dell'OECD "What are National Contact Points for RBC ?"
<https://mneguidelines.oecd.org/ncps/>

⁸ ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 2017 edition
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

fornisce un orientamento diretto alle imprese (multinazionali e nazionali) sulla politica sociale e sulle pratiche di lavoro inclusive, responsabili e sostenibili. I principi in essa contenuti, i quali si fondano su quanto indicato nelle norme internazionali del lavoro (v. convenzioni e raccomandazioni dell'OIL), forniscono orientamenti in molti settori riguardanti i diritti dei lavoratori, ad esempio l'occupazione, la formazione, le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale, l'eliminazione del lavoro forzato, le relazioni industriali, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e le politiche generali. La dichiarazione evidenzia l'importanza della rule of law, dell'applicazione delle leggi ma anche del dialogo sociale per raggiungere la piena realizzazione di quanto stabilito.

Nel 1999, su iniziativa personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, viene istituito un patto organizzato su dieci principi⁹ denominato "UN Global Compact". I principi in esso contenuti sono associati a loro volta in altri quattro ambiti fondamentali: diritti umani, standard di lavoro, ambiente ed anti corruzione. Il patto può essere definito come una sorta di dottrina e le imprese vi aderiscono su base volontaria. In aggiunta, sono stati creati dei comitati che svolgono attività di sensibilizzazione e di controllo per la corretta applicazione dei principi, questi meccanismi di monitoraggio, più o meno formali, sono anch'essi su base volontaria.

A seguire, nel 2003, vengono approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite le "UN Norms"¹⁰, un testo proposto da un gruppo di esperti indipendenti nel quale vengono sanciti degli obblighi per le imprese riguardanti la sfera dei diritti umani. Questo strumento viene immediatamente abbandonato a causa delle forti polemiche che ha suscitato in ambito accademico. I concetti al suo interno erano confusi, un esempio è la quasi assenza di distinzione tra obblighi derivanti da hard law e quelli derivanti da strumenti volontari, così come non vengono differenziati gli obblighi che riguardano diversi soggetti o attori della sfera del diritto internazionale.

Nel 2005, un gruppo di lavoro presieduto da John Ruggie, in qualità di

⁹ V. <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

¹⁰ UN, Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights, 2003
<https://digitallibrary.un.org/record/501576#record-files-collapse-header>

rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, è stato incaricato di elaborare un nuovo approccio. Il prodotto finale è stato la proposta di un framework denominato “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights”¹¹, abbandonando così l’approccio fondato sull’hard law delle UN Norms. Questo strumento cerca di chiarire gli obblighi spettanti agli stati e le responsabilità associate alle imprese, ciò si rispecchia nella sua struttura organizzata in tre pilastri tra loro complementari: il dovere dello stato di proteggere i diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e il diritto delle vittime ad un ricorso effettivo; quindi, una costruzione di rimedi a carico dell’impresa nel caso in cui essa incorra in violazioni dei diritti umani. Viene designato un modo di procedere per mettere in pratica le responsabilità che le imprese hanno verso quei diritti umani già previsti da strumenti internazionali, non vengono indicati né nuovi diritti né vengono stabilite nuove norme vincolanti per le compagnie. Il framework è stato reso operativo nel 2011 grazie all’adozione dei “Principi Guida su imprese e diritti umani”¹² (UNGPs), proposti da John Ruggie ed approvati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Attraverso questo strumento viene data piena vita al primo quadro globale che delinea sia doveri che responsabilità dei governi e delle imprese, ai fini di prevenire, affrontare e porre rimedio agli impatti delle attività commerciali globalizzate sui diritti umani (Zamfir 2020). I trentuno principi, articolati nei tre pilastri sopra citati, hanno diversi punti di forza, tra i quali quello di far emergere alcuni dei concetti cardine della disciplina, in particolare con riferimento alla due diligence. Essa è definita come il processo, da esercitarsi in modo continuativo, mediante il quale le società dapprima identificano e valutano la natura degli impatti negativi, siano essi reali o potenziali, sui diritti umani da esse causati attraverso l’esercizio delle loro attività, oppure direttamente collegati alle loro operazioni, prodotti o servizi attraverso le relazioni commerciali che intrattengono. Dopodiché dovrebbero mettere in atto misure di prevenzione, rimedio, monitoraggio dell’efficacia e comunicazione delle modalità

¹¹ UNHRC, Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, 2008 <https://digitallibrary.un.org/record/625292>

¹² UN, Guiding Principles on Business and Human Rights https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

con cui gli impatti vengono affrontati (principi 17-21, Fasciglione e Petri 2020). Ovviamente, si parla ancora di natura volontaria di misure ed obblighi. Inoltre, la responsabilità delle imprese per il rispetto dei diritti umani è un aspetto a cui viene dato un certo spazio di autonomia all'interno delle leggi nazionali di ciascuno stato, configurandosi così come aspettativa sociale piuttosto che come vero e proprio obbligo legale, a carico dello stato stesso (Chiussi Curzi e Malafosse 2022). A partire dalle critiche, riguardanti l'insufficienza e l'inadeguatezza di questo approccio, provenienti dal mondo accademico e dalla società civile, si è voluto fare un ulteriore passo in avanti verso un trattato globalmente vincolante, in capo alle Nazioni Unite, volto a regolamentare complessivamente la *mandatory Human Rights Due Diligence* (mHRDD) per le imprese (Zamfir 2020).

A dare l'input al processo di formazione di un trattato vincolante su diritti umani e imprese è stato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il quale nel 2014 ha adottato la risoluzione 26/9¹³. Questa risoluzione ha istituito un gruppo di lavoro intergovernativo (*open-ended intergovernmental working group, OEIGWG*) incaricato di elaborare uno strumento internazionale legalmente vincolante (*international legally binding instrument*) per la regolamentazione, dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, delle attività delle imprese e per la garanzia dei diritti umani alle persone e alle comunità danneggiate in tutto il mondo. Dal 2014 ad oggi si sono svolte ben sette sessioni e sono stati elaborati dei documenti come base delle negoziazioni del possibile trattato. La versione più aggiornata è il "third revised draft of the legally binding instrument"¹⁴, risalente all'ultima sessione tenutasi dal 25 al 29 ottobre 2021. L'articolo 2 del draft illustra gli obiettivi dello strumento, che sono: chiarire e favorire l'attuazione dell'obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani nel contesto delle

¹³ Human Rights Council, 'Elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights' (2014) A/HRC/ Res. 26/9
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement>

¹⁴ OEIGWG Chairmanship, 'Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises' (3rd Revised Draft, 2021)
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/LBI3rdDRAFT.pdf>

attività commerciali, assicurare il rispetto degli obblighi sui diritti umani da parte delle imprese, prevenire e mitigare episodi di violazioni dei diritti umani nel contesto delle attività commerciali, assicurare l'accesso alla giustizia, avere un rimedio efficace, adeguato e tempestivo per le vittime delle violazioni dei diritti umani, ed infine il rafforzamento dell'assistenza giudiziaria reciproca e della cooperazione internazionale per la prevenzione e la minimizzazione delle violazioni. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 3 chiarisce che il draft si applica a tutte le attività commerciali, incluse quelle di carattere transnazionale, e risiede in capo agli stati membri, attraverso le proprie leggi nazionali, l'apposizione degli obblighi in modo proporzionale, rispettando le caratteristiche delle singole imprese. È importante sottolineare che il trattato includerà tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le libertà fondamentali che vincolano gli stati parte, inclusi quelli delle dichiarazioni, delle convenzioni e dei trattati già esistenti e del diritto internazionale consuetudinario. La prevenzione (art. 6) viene trattata con la stessa importanza dei rimedi, i quali sono sempre stati una questione spinosa al centro delle attenzioni della proposta, specialmente con riferimento alle vittime di violazioni in ambito di attività commerciali di tipo transnazionale. Tuttavia, il nuovo documento non riesce a sviluppare e rafforzare ulteriormente le disposizioni più rilevanti ai fini di migliorare l'accesso al rimedio e alla riparazione, che rimangono generali, vaghe e ambigue. Le modifiche maggiori sono state apportate dal punto di vista linguistico e lessicale, allineando la terminologia con quella presente in altri strumenti internazionali (López 2021).

È questo quindi lo stato attuale degli sviluppi politici e legislativi a livello internazionale, caratterizzato dalla mancanza di un accordo generale sulla base giuridica degli obblighi societari nel diritto internazionale, dall'assenza di una corte internazionale competente a vigilare sul rispetto del diritto internazionale da parte delle imprese, e senza un meccanismo specifico per la risoluzione delle controversie in materia (Chiussi Curzi e Malafosse 2022). Ulteriori sviluppi sulla possibilità di realizzazione di un trattato internazionalmente vincolante saranno visibili a seguito dell'ottava sessione dell'UN OEIGWG che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre 2022 a Ginevra.

2.2 Politiche di due diligence dell'Unione Europea

La Commissione Europea ha presentato, il 23 febbraio 2022, la prima proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), la quale verrà analizzata nel dettaglio all'interno del capitolo III. Prima di allora, non era presente alcuno strumento giuridicamente vincolante a livello comunitario, ma il tema della *mandatory Human Rights Due Diligence* aveva già generato alcuni risultati in termini di produzione normativa e di policies specifiche, oltre all'impegno nella promozione degli strumenti internazionali di soft law indicati nel precedente paragrafo.

La legislazione dell'Unione Europea attorno ai concetti di responsabilità sociale d'impresa (RSI) e, successivamente, di due diligence può essere descritta come una sorta di evoluzione che attraversa tre fasi differenti: la prima è segnata dalla definizione di RSI presente nel Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"¹⁵ del 2001 presentato dalla Commissione; la seconda si sviluppa nel 2011 quando, in piena crisi economica, avviene una rivisitazione in chiave moderna della definizione all'interno della "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"¹⁶; infine, l'ultima fase è rappresentata dai più recenti sviluppi relativi all'impegno dell'Unione nella creazione di uno strumento vincolante attraverso il draft proposto lo scorso febbraio (Rosini 2022). Ovviamente non si tratta di una tripartizione tassativa e in questo paragrafo verrà illustrato il contesto precedentemente delineato, mostrando i prodotti normativi e le policies implementati nel corso degli anni.

Con riferimento al Libro Verde del 2001, viene data una connotazione orientata alla volontarietà della RSI, ponendo l'accento sul fatto che essa si concentri sull'impatto sociale e ambientale delle imprese in un modo che va oltre le aspettative

¹⁵ Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, COM(2001) 366 definitivo
[https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

¹⁶ Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM(2011) 681 definitivo
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN>

strettamente legali. Si legge infatti che il concetto è visto come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. [...] Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate” (Commissione delle Comunità Europee 2001). In questo senso viene messa in rilievo la dimensione flessibile, in virtù dell’approccio evolutivo attribuito all’interpretazione della nozione (Rosini 2022) che porta l’Unione ad un periodo di assenza di strumenti vincolanti e regole. La Commissione auspicava in una convergenza volontaria delle pratiche delle imprese in questo nuovo framework europeo, nonostante le richieste di meccanismi di attuazione provenienti dal Parlamento, come ad esempio un codice di condotta europeo. I codici di condotta, infatti, rimanevano la più elevata espressione dell’autoregolamentazione aziendale (privata), sempre caratterizzati dall’elemento della volontarietà.

Date l’insufficienza e l’inefficienza del metodo seguito in questa prima fase, in cui il soft law sembra essere il mezzo più adeguato ai fini della realizzazione della RSI, passiamo a quella che viene definita da Rosini uno “smart mix”. Si tratta di un approccio che tende a privilegiare la complementarità tra strumenti normativi e policies, tra hard e soft law, che mira a promuovere la trasparenza, a creare incentivi di mercato per una condotta aziendale responsabile e a garantire la responsabilità aziendale (Rosini 2022). Questa tendenza ha origine nel 2011, a seguito della comunicazione della Commissione riguardante la “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”. È in questo testo che si ravvisa una nuova definizione in chiave moderna della responsabilità sociale d’impresa, che abbandona il carattere quasi esclusivamente volontaristico, e si configura come la “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società [...] Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di: – fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro

proprietari /azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; – identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi” (Commissione Europea 2011). La produzione normativa si è orientata in modi differenti.

Innanzitutto, è stata incentivata la produzione di codici di condotta per le imprese a livello settoriale incentrati su problematiche sociali rilevanti, i quali hanno portato all’adozione di un approccio più coerente a livello europeo sui principi delle policies relative a diritti umani e imprese, con l’obiettivo di promuovere piani nazionali.

Successivamente, si è sviluppata una produzione legislativa trasversale, il cui esempio principale è la direttiva del 2014 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD)¹⁷, la quale stabilisce obblighi generali di informativa per le società grandi e quotate (si riferisce a grandi enti con il numero di dipendenti che supera le 500 persone). Le aziende sono tenute a riferire annualmente sui loro principali rischi riguardanti, tra gli altri, l'impatto ambientale e il rispetto dei diritti umani, nonché sulle politiche di due diligence attuate per affrontare questi rischi e i loro risultati. L'obbligo di divulgazione riguarda le informazioni relative alle attività della società, a quelle delle loro catene di fornitura e ai rapporti commerciali (ECCJ 2021). È chiaro quindi che la volontarietà rimane associata alle piccole e medie imprese, ma anche alle compagnie di dimensioni più ampie in quanto un vero e proprio obbligo non sussiste, considerata la flessibilità di esecuzione: esse sono solamente invitate a riferire sulla loro dovuta diligenza, qualora avessero introdotto politiche in materia di RSI.

Infine, sono state adottati alcuni regolamenti su specifici settori ad alto rischio di violazioni di diritti umani, ad esempio il Regolamento europeo del legno¹⁸ del 2010, il quale impone alle società o alle persone che immettono legname o prodotti del legno sul mercato dell'Unione di attuare la due diligence al fine di determinare

¹⁷ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0095>

¹⁸ Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN>

l'origine del legname e la sua legalità, e il Regolamento europeo sui minerali provenienti da zone di conflitto¹⁹ del 2017, all'interno del quale vengono stabiliti obblighi di due diligence per la catena di approvvigionamento degli importatori, a livello comunitario, di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Entrambi questi strumenti sono vincolanti e stabiliscono, come già riportato, sistemi di due diligence e obblighi che coinvolgono anche le filiere delle imprese. Tuttavia i meccanismi di enforcement e le sanzioni rimangono in capo agli stati membri, e sono quindi regolate dal diritto interno in caso di infrazioni dei regolamenti (Rosini 2022).

L'ultima fase è quella che si avvicina agli eventi più recenti che si sono verificati internamente all'Unione, con un approccio che, sulla strada del Green Deal europeo del 2019²⁰, si vede orientato verso la creazione e l'implementazione di uno strumento giuridicamente vincolante sulla CSDD delle imprese. Tendenza confermata anche dalle posizioni delle principali istituzioni europee, che si sono espresse con comunicazioni e risoluzioni a riguardo. Il processo di formazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel febbraio 2022 verrà analizzata a seguire, nel capitolo III di questo elaborato.

2.3 Politiche di due diligence implementate nei singoli stati membri dell'Unione Europea

Gli sviluppi legislativi più importanti, dal punto di vista dell'hard law e della forza giuridicamente vincolante degli strumenti, sono stati quelli che si sono verificati all'interno dei singoli stati membri dell'Unione Europea. Sono state queste leggi

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&qid=1662542853524&from=EN>

²⁰ Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 finale
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

che hanno in qualche modo spinto le istituzioni a concretizzare la proposta di un draft per regolamentare e armonizzare la mHRDD. L'obiettivo di questo paragrafo è quello di offrire una panoramica sulle caratteristiche delle varie misure normative proposte, implementate e adottate dai paesi dell'Unione, in particolar modo soffermandosi sui tre stati che hanno guidato questo processo: la Francia, la Germania e i Paesi Bassi.

È utile a questo punto distinguere tre categorie nelle quali le produzioni legislative in materia di mHRDD si possono distinguere: la prima è in riferimento all'attività di rendicontazione e comunicazione (*reporting*), un esempio è il UK Modern Slavery Act del 2015; la seconda comprende la mHRDD in senso stretto, in questo gruppo rientrano il Dutch Child Labour Due Diligence Act²¹ del 2019, la Swiss Responsible Business Initiative del 2020, la Law on Supply Chain Due Diligence²² tedesca e il Norwegian Transparency Act, entrambi del 2021; mentre la terza riguarda la HRDD e le leggi sulla responsabilità, il cui unico esempio è quello della French Duty of Vigilance Law del 2017²³ (Chiussi Curzi e Malafosse 2022).

Ciascuno dei regimi sopra indicati differisce in molti aspetti dagli altri strumenti, nonostante si tratti della stessa tematica. Variano da una legge all'altra le categorie degli obblighi giuridici, l'ambito di applicazione delle norme, i diritti umani che si intendono tutelare, la struttura di regolamentazione, e se previsti, i meccanismi di monitoraggio ed enforcement, le sanzioni e la responsabilità. Un aspetto chiave per capire la portata delle norme è quello concernente la tipologia delle imprese a cui si applica quanto stabilito negli atti, sarà questo un aspetto centrale dell'analisi delle varie politiche nazionali.

²¹ Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet Zorgplicht Kinderarbeid), (The Netherlands Child Labour Due Diligence Act, 2019)

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet

²² Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains, Federal Ministry of Labour and Social Affairs

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=545184993B38B2859F49CA0415662CEE.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=3

²³ Loi no. 2017-399 du 27 Mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>

2.3.1 Il caso francese

La Francia è l'unico paese che ha implementato nel 2017 una legge in materia di HRDD che comprende anche una regolamentazione della responsabilità.

La legge copre gravi violazioni di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, tra i quali la salute, la sicurezza delle persone e l'ambiente, in tutti i settori di attività. Essa indica tre criteri per i quali una società può essere considerata all'interno del suo campo di applicazione: deve essere registrata in Francia (comprese le filiali francesi di gruppi stranieri), deve avere una forma societaria prescritta e infine deve avere un numero di dipendenti superiore a determinate soglie. Le compagnie francesi devono avere un numero di dipendenti maggiore o uguale a 5.000 in tutto il mondo, mentre le imprese non francesi ne devono avere almeno 10.000. Ovviamente non è sempre agevole l'identificazione del fattore del numero di dipendenti e sono state proposte modifiche circa i criteri per la sua individuazione. Tuttavia, non è detto che quest'ultima sia la strada giusta da intraprendere ai fini di semplificare l'identificazione del numero esatto delle compagnie sottostanti ai vincoli legislativi. Un altro aspetto problematico è rappresentato dall'inclusione o meno della forma societaria denominata "société par actions simplifiée ('SAS')", ci sono molti pareri discordanti all'interno del paese, nonostante la posizione del governo sia a favore del coinvolgimento di queste ultime. Resta aperta la questione sul loro possibile coinvolgimento in potenziali azioni legali a causa degli inadempimenti della Duty of Vigilance Law (Savourey e Brabant 2021). Non ci sono dubbi sul fatto che la legge riguardi tutte le attività dell'impresa incluse le filiazioni, controllate direttamente o indirettamente, i fornitori e i subappaltatori con i quali sia esistente una relazione commerciale consolidata, anche se sono presenti perplessità dal punto di vista della terminologia utilizzata e del suo significato tradotto nella sfera pratica. Le società soggette alla legge devono istituire, pubblicare e attuare un piano di vigilanza, il quale deve comprendere misure adeguate a individuare e prevenire i rischi di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di gravi lesioni personali, di rischi per la salute o di danni all'ambiente, derivanti direttamente e indirettamente dalle attività di una società e da quelle dei suoi rapporti aziendali (definiti dal Codice commerciale francese) (European Coalition for Corporate Justice 2017).

I piani di vigilanza, così come le relazioni sulla loro attuazione, saranno pubblici e inclusi nella relazione annuale della società. Ai sensi dell'articolo 1 della legge, il piano di vigilanza deve comprendere: una mappatura che identifichi, analizzi e classifichi i rischi; procedure per valutare regolarmente, conformemente alla mappatura dei rischi, la situazione delle filiazioni, dei subappaltatori o dei fornitori con i quali la società intrattiene una relazione commerciale consolidata; azioni appropriate per attenuare i rischi o prevenire violazioni gravi; un meccanismo di allarme che raccoglie i rischi potenziali o reali, sviluppato in collaborazione con le organizzazioni sindacali rappresentanti della società interessata; un sistema di monitoraggio per dare seguito alle misure attuate e valutarne l'efficacia.

Come già espresso in precedenza, la legge francese è l'unica a stabilire un regime di responsabilità per colpa relativo alle azioni e alle omissioni delle società, sulla base del reato di negligenza. Così facendo, le società che violano la HRDD sono ritenute responsabili e devono compensare il danno che la due diligence avrebbe permesso di prevenire ed evitare. È l'unico caso in cui viene offerto un meccanismo di riparazione per le vittime. Ogni parte interessata può presentare un reclamo per mancata conformità davanti al giudice, il quale può procedere con un avviso formale a conformarsi entro tre mesi. Se la non conformità persiste, il giudice può obbligare la società a pubblicare un piano e imporre sanzioni periodiche (ECCJ 2022). È indubbio il fatto che la legge francese rappresenti una svolta legislativa in ambito di mHRDD, ma il testo presenta diverse sfide relative all'ambito di applicazione (sono solo 265 le aziende che si stima possano essere assoggettate), all'interpretazione, all'attuazione e all'applicazione, specialmente con riferimento alle modalità di valutazione degli obblighi di vigilanza che dovrebbero essere effettuate dai tribunali (Chiussi Curzi e Malafosse 2022).

2.3.2 Il caso tedesco

La legge tedesca è stata adottata e pubblicata nella Gazzetta Federale il 22 luglio 2021 ma non è ancora operativa, la sua entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Essa coinvolge tutte le società con sede centrale o casa madre in Germania, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che contano almeno 3.000

lavoratori dipendenti, e le società straniere delle stesse dimensioni con una filiale distaccata all'interno dei confini nazionali tedeschi. Tuttavia, dal 2024 il criterio del numero dei dipendenti subirà una variazione, in quanto verrà ridotto a 1.000 persone. La legge non si applica a società estere che forniscono beni e servizi sul mercato nazionale tedesco sprovviste di sedi nel paese (Section 1). La stima prevista del totale delle imprese assoggettate è di 900 società dal 2023, numero destinato ad aumentare fino a 4.800 nel 2024 (Krajewski, Tonstad, e Wohltmann 2021). Nella Section 2 vengono indicate le violazioni dei diritti umani che la legge intende tutelare, ad esempio il lavoro minorile, il lavoro forzato, le violazioni della libertà di contrattazione collettiva, la discriminazione, la violazione di un'adeguata remunerazione e altri diritti protetti da convenzioni globali sui diritti umani e dalle convenzioni fondamentali ILO. Sempre in questa sezione del documento, si trova il riferimento ai rischi ambientali, nello specifico all'inquinamento di suolo, acqua e aria se collegati alla violazione del diritto a cibo, acqua, igiene e salute. Si tratta però di un elenco ristretto poiché l'insieme dei diritti compresi è limitato unicamente agli standard fissati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione del 1989, dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2001 e dalla Convenzione di Minamata sul mercurio del 2013.

La Section 3 sancisce gli obblighi di due diligence per le imprese e le loro catene di approvvigionamento per prevenire o minimizzare i rischi correlati ai diritti umani e all'ambiente, o per mettere fine a violazioni degli obblighi in atto. Queste azioni comprendono: l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, la designazione di una o più persone responsabili all'interno dell'impresa stessa; lo svolgimento di analisi periodiche dei rischi; l'adozione di una dichiarazione sulla policy; la formulazione di misure preventive e correttive nella propria area d'attività e nei confronti dei fornitori diretti; l'istituzione di una procedura per i reclami; infine la documentazione e la rendicontazione, attraverso una relazione annuale disponibile al pubblico sull'adempimento degli obblighi di due diligence sopra indicati. Ogni anno, le imprese sono obbligate ad effettuare un'analisi dei rischi presenti nella loro attività e in quella dei fornitori diretti. Emerge, a questo proposito, una problematica riguardante l'incertezza del coinvolgimento dell'intera catena di

approvvigionamento: non è chiaro se la legge copra le attività delle filiazioni che non fanno parte della catena di approvvigionamento di una società madre, poiché non contribuiscono alla produzione dei beni e alla fornitura di servizi della stessa. Inoltre, anche se la legge si applica in generale per l'intera catena di approvvigionamento, l'obbligo di diligenza si applica solo alle attività della società e ai suoi fornitori diretti. Quando si tratta di fornitori indiretti, le imprese sono tenute a condurre un'analisi dei rischi solo se ottengono “conoscenze comprovate” (*substantiated knowledge*) che indicano la possibilità di una violazione dei diritti umani o di un danno ambientale. In questo caso, l'azienda deve adottare misure preventive adeguate, elaborare e attuare un progetto di prevenzione, cessazione e minimizzazione. Ciò sembra suggerire che le società non siano obbligate a esercitare sistematicamente la due diligence nei confronti dei fornitori indiretti (Krajewski, Tonstad, e Wohltmann 2021).

Con riferimento alla responsabilità civile, viene affermato in maniera esplicita che a nessuna violazione degli obblighi di due diligence consegue una causa civile. Tuttavia, è consentito alle parti lese di autorizzare i sindacati tedeschi e le ONG ad avviare un procedimento civile per loro conto. Per quanto riguarda l'enforcement e le sanzioni, è importante rimarcare che la legge tedesca viene sottoposta al controllo del Federal Office for Economic Affairs and Export Control (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle*, BAFA), subordinato al Federal Ministry of Economics and Energy. Il BAFA riceve e valuta i rapporti aziendali, ha il potere di adottare misure necessarie per rilevare, porre fine e prevenire le violazioni della legge e può convocare persone, richiedere informazioni ed entrare nei locali delle società. Esso può adottare tali misure d'ufficio o su richiesta, debitamente motivata, di persone che vedono i propri diritti violati o a rischio di violazione da parte di una società che non adempie agli obblighi sanciti dalla legge. Il BAFA può anche imporre ammende amministrative che possono comprendere fino al 2% del fatturato annuo di una società, qualora l'impresa possieda un fatturato annuale superiore ai 400 milioni di euro. Queste ultime possono anche essere escluse dalle procedure di appalto pubblico per un massimo di tre anni (Krajewski, Tonstad, e Wohltmann 2021).

2.3.3 Il caso olandese

A differenza dei due casi precedenti, i Paesi Bassi hanno finora implementato la mHRDD attraverso una legge settoriale, in quanto si concentra strettamente sulla protezione dei bambini, mentre le fonti precedentemente descritte coprono ogni settore dell'attività aziendale e tutte le categorie dei detentori dei diritti.

La legge CLDD, adottata dal Senato il 14 maggio 2019 e per la quale si prevede l'entrata in vigore nel 2022, ha come obiettivo l'introduzione di un obbligo di due diligence per le imprese che introducono beni o servizi sul mercato olandese ai fini di impedire la presenza e l'impiego del lavoro minorile. Questo concetto, che delimita l'ambito di applicazione materiale, viene definito sulla linea delle Convenzioni ILO n. 138 e 182, rispettivamente la Convenzione sull'età minima del 1973 e la Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo della normativa, esso si estende a tutte le società che forniscono beni o servizi agli utenti finali olandesi e, in quanto tali, copre sia le società registrate nei Paesi Bassi che quelle registrate al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia, anche se la legge, in linea di principio, copre le imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori, contiene una disposizione che prevede che alcune categorie di società possono essere esentate su decisione del consiglio, che può anche essere invocato a esentare, ad esempio, le piccole e medie imprese o le imprese operanti nei settori a basso rischio (Enneking 2021).

L'obbligo di due diligence per le imprese, il quale si estende in linea di principio a tutte le attività della catena di approvvigionamento, richiede la valutazione della presenza di una ragionevole presunzione che i beni e i servizi da fornire siano stati prodotti con lavoro minorile. Se i risultati dell'indagine condotta evidenziassero la possibilità che il lavoro minorile abbia contribuito al prodotto o al servizio, allora l'impresa dovrebbe procedere con l'elaborazione di un piano d'azione per prevenire tale impatto. Inoltre, la legge impone ad ogni società che rientra nel suo ambito di applicazione di produrre una dichiarazione attestante che essa svolge la due diligence. Alle stesse è rivolto anche un requisito (implicito) volto ad impedire agli utenti finali olandesi di essere riforniti di beni prodotti utilizzando il lavoro minorile. La suddetta dichiarazione deve essere presentata al supervisore pubblico,

il quale è tenuto a pubblicarla in un registro online sul suo sito web (Noti et al. 2020). Per quanto riguarda le misure di enforcement, esse devono ancora essere stabilite e dovranno essere indicate dal supervisore pubblico, le cui azioni potranno essere avviate a seguito di un reclamo da parte di una persona, fisica o giuridica, i cui interessi sono stati lesi dalla mancanza di conformità da parte di una determinata società (Enneking 2021). Il supervisore può anche imporre sanzioni amministrative fino a 4.100 euro per il mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione, e la cifra può aumentare per mancato adempimento dell'obbligo di diligenza secondo le modalità previste dal disegno di legge. Inoltre, le sanzioni penali possono essere imposte ai funzionari delle aziende che sono recidivi (Noti et al. 2020). Come già indicato, non sono previste disposizioni relative all'accesso al rimedio per le vittime del lavoro minorile, e di fatto non vengono indicate vie di ricorso civile aggiuntive a quelle già esistenti sulla base della legislazione nazionale. La legge CLDD si concentra esclusivamente sulla resa della responsabilità di rispettare.

Capitolo III – La proposta di direttiva europea in materia di Corporate Sustainability Due Diligence

La proposta di direttiva europea in materia di Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) si sviluppa in linea con le emergenti norme internazionali e regionali sui diritti umani. È utile, a questo punto della trattazione, riassumere il contesto in cui le compagnie europee operano, per capire nello specifico la rilevanza dell'atto proposto. L'area di azione delle imprese si presenta molto complessa, soprattutto per quelle che fanno affidamento e dipendono dalle catene di valore globali. Queste ultime rendono spesso difficoltosa l'individuazione, e la conseguente attenuazione, dei rischi connessi alla violazione di diritti umani e agli impatti ambientali negativi presenti al loro interno a causa del gran numero di fornitori, sia nella stessa Unione che nel territorio di Paesi terzi. L'identificazione diventerebbe agevole se gli stati riuscissero a adottare politiche in modo tale che le aziende possano esercitare correttamente il dovere di diligenza. Questa operazione consentirebbe di raccogliere e mettere a disposizione un maggior numero di dati sugli impatti negativi nella catena di valore rispetto a diritti umani ed ambiente (European Parliament 2022). Come descritto nel precedente capitolo, la legislazione europea in materia era presente in ambito nazionale (*horizontal due diligence laws*), cioè implementata dai governi dei singoli stati, con conseguente mancanza di chiarezza per quanto riguarda: gli obblighi di diligenza che le società erano tenute a rispettare, la grande complessità delle catene di valore, la pressione del mercato e i costi da sostenere per l'attuazione. Inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare risiede nell'elemento della "volontarietà" che sta alla base degli strumenti promossi a livello internazionale e regionale, poiché un miglioramento in larga scala risulta necessario ma non è conseguibile a causa dell'insufficienza dell'azione volontaria. Attualmente, esistono esternalità negative che derivano dalla produzione e dal consumo dell'Unione Europea: con riferimento ai diritti umani, si pensi al lavoro coatto, al lavoro minorile, all'inadeguatezza dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, e allo sfruttamento dei lavoratori, mentre per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente è opportuno nominare l'effetto serra, le emissioni di gas, la perdita delle biodiversità, l'inquinamento e il degrado degli ecosistemi (Commissione Europea 2022).

Il principio del processo di formazione della direttiva risale all'anno 2019, con una dichiarazione congiunta sottoscritta da oltre un centinaio di Ong, nella quale veniva richiesta un'azione legislativa riguardante i diritti umani e la due diligence a livello dell'Unione. Nel 2020, il Commissario della europea per la giustizia Didier Reynders annuncia che la Commissione introdurrà un'iniziativa legislativa sull'obbligo di due diligence riferita ai diritti umani e all'ambiente per le imprese. Da fine luglio a metà ottobre è stata avviata una valutazione d'impatto da parte della Commissione. A dicembre dello stesso anno, il Consiglio dell'Unione Europea formulò conclusioni appellandosi alla Commissione per presentare una proposta di un quadro giuridico sulla governance sostenibile delle imprese, il quale avrebbe incluso la corporate due diligence trasversale e le catene del valore. L'anno successivo, è stata condotta una consultazione pubblica aperta, seguita da consultazioni apposite con le parti sociali e gli stakeholders. I risultati di meeting e conferenze hanno riportato la richiesta da parte di imprese di grandi dimensioni di armonizzazione e di certezza legislativa in ambito di due diligence, mentre la società civile e i cittadini hanno manifestato malcontento di fronte all'inefficacia degli strumenti regolativi presenti. Successivamente, sempre nel 2021, il Parlamento Europeo ha emesso una propria risoluzione a riguardo²⁴. Ad aprile e a novembre di questo stesso anno, vengono presentate una prima e una seconda valutazione d'impatto del progetto al Comitato per il Controllo Normativo²⁵ (*Regulatory Scrutiny Board*, RSB) accolte entrambe con pareri negativi. Nonostante ciò, la Commissione ha deciso di portare avanti l'elaborazione della bozza, in quanto in primo luogo, il progetto risulta in linea con le priorità politiche della stessa, in secondo luogo, è un contributo che risponde alle necessità di una transizione sostenibile, e infine si pone come strumento di armonizzazione che risolverebbe il problema della frammentazione del mercato unico europeo (Spinaci 2022). Altrettanto importante è il fatto che nella dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, P9_TA(2021)0073 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html#title1

²⁵ V. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_it

Europea per l'anno 2022²⁶ sono state delineate le priorità legislative da conseguire, all'interno delle quali rientra esplicitamente la Corporate Sustainability Due Diligence. La relativa proposta legislativa è stata pubblicata il 23 febbraio 2022 dalla Commissione, con il titolo di “Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937”, seguita dagli allegati e dalla relazione sulla valutazione d'impatto (*Impact Assessment Report*, IAR), e il 4 aprile 2022 è stato annunciato l'inizio della prima lettura del rinvio in commissione parlamentare.

Alla luce di quanto riportato, la direttiva vorrebbe definire una disciplina trasversale per individuare, prevenire e attutire gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente attraverso un miglioramento delle pratiche di governo societario, con l'integrazione di processi di gestione e attenuazione dei rischi nelle strategie aziendali, evitando la frammentazione degli obblighi di diligenza nel mercato unico, stabilendo una sorta di certezza del diritto per società e stakeholders riguardante la condotta e la responsabilità, e infine rendendo applicativo lo strumento anche rispetto alla catena del valore, integrando altre misure esistenti o proposte, con l'obiettivo di affrontare alcune sfide specifiche.

In questo capitolo verrà descritta la proposta di direttiva presentata, con un focus specifico sulla tipologia di imprese direttamente coinvolte e a cui la direttiva di indirizzerebbe, per poi concludere con una serie di problematiche che sembrerebbero emergere dal testo in questione. La base documentale prevalente della trattazione consiste nel documento della proposta presente nella pagina web della procedura 2022/0051(COD) all'interno del “Legislative Observatory” del Parlamento europeo²⁷. Per quanto riguarda il paragrafo relativo alle problematiche, verrà presa in considerazione l'analisi approfondita condotta su richiesta del

²⁶ Joint Declaration of the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission EU Legislative Priorities for 2022 2021/C 514 I/01
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.514.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A514I%3ATOC>

²⁷ European Parliament, Legislative Observatory - 2022/0051(COD) 23/02/2022 Corporate Sustainability Due Diligence
[https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0051\(OLP\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0051(OLP))

sottocomitato dei diritti umani del Parlamento Europeo (*European Parliament Sub-Committee on Human Rights*, DROI) pubblicata dalla Direzione generale per le politiche esterne dell'Unione (*DG for the External Policies of the Union*) nel maggio 2022 intitolata “Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective” oltre ad altre fonti contenenti commenti di personalità di rilievo nell'ambito del diritto internazionale.

3.1 Descrizione della direttiva

La direttiva in oggetto avrebbe l'obiettivo di introdurre una normativa dell'Unione in materia di diligenza delle società con lo scopo di avviare un processo globale atto a promuovere i diritti umani e la tutela ambientale, in vista della transizione europea verso un'economia verde e climaticamente neutra. Essa si compone di un totale di 32 articoli, la struttura del documento presenta una prima parte in cui vengono definiti l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni dei termini presenti (artt. 1-3), il nucleo centrale contiene invece le disposizioni in materia di implementazione dell'obbligo di due diligence (artt. 4-16), successivamente vengono presentati i meccanismi di monitoraggio e controllo (artt. 17-19), e infine il regime sanzionatorio (artt. 20-26) (Brino 2022).

Lo scopo, in senso lato, della direttiva proposta è quello di stabilire un quadro normativo europeo per una governance societaria sostenibile, includendo trasversalmente la corporate sustainability due diligence all'interno delle catene globali del valore.

Il contenuto della direttiva proposta mira a delineare una disciplina trasversale che incoraggi le imprese operanti nel mercato unico a contribuire al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nella loro azione e in tutta la catena del valore, attraverso l'identificazione, la prevenzione, il contenimento del danno che arrecano ai diritti umani e all'ambiente, e attraverso l'adozione di una governance, di sistemi gestionali, di meccanismi operativi e provvedimenti atti a porre fine a questi impatti negativi.

La proposta fissa delle regole sugli obblighi per le imprese in materia di potenziali ripercussioni negative sui diritti umani e sull'ambiente, questi possono derivare

dalle attività delle compagnie, dalle operazioni dei loro società sussidiarie, e dalle operazioni nella catena del valore svolte da entità con le quali l'impresa ha una relazione commerciale stabile, e sulla responsabilità per le violazioni degli obblighi sopra menzionati (art. 1) (European Parliament 2022).

Al fine di rispettare il dovere di diligenza, le imprese devono intraprendere sei diverse azioni riportate nell'articolo 4 del draft: (a) integrazione della diligenza nelle politiche societarie conformemente all'articolo 5; (b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali su diritti umani ed ambiente conformemente all'articolo 6; (c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8; (d) instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 9; (e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10; (f) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11 (Commissione Europea 2022). Verranno ora analizzati singolarmente tutti i punti elencati precedentemente.

In primo luogo, l'integrazione della diligenza nelle politiche societarie (art. 5) implica anche la predisposizione di una politica della diligenza che comprenda una descrizione dell'approccio societario al dovere di diligenza, un codice di condotta a cui devono attenersi i dipendenti e le società sussidiarie, una descrizione delle procedure previste per l'attuazione del dovere di due diligence, per verificare che venga rispettato il codice di condotta, le quali vengono estese anche ai rapporti d'affari consolidati. Le imprese sono tenute ad un aggiornamento annuale della politica del dovere di diligenza.

In secondo luogo, l'individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali su diritti umani ed ambiente (art. 6) riguarda non solo gli impatti causati dall'azione delle imprese stesse, ma anche da quella delle filiazioni e, se collegati alla catena del valore, anche da quella derivante dai rapporti d'affari consolidati. Tuttavia, questa azione presenta dei limiti, in quanto le società rientranti nell'art. 2(1)(b) e nell'art. 2(2)(b) sono tenute solo all'identificazione di impatti negativi "gravi". Analogamente, le società rientranti nell'art. 3(a)(iv) riguardanti il settore finanziario devono individuare ex ante gli impatti negativi, prima della prestazione

dell'eventuale servizio di credito o altro servizio di tipo finanziario.

In terzo luogo, per la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali (art. 7) le imprese sono tenute "ove pertinente": a mettere in atto un "piano operativo di prevenzione" dotato di limiti temporali proporzionati agli interventi, così come di indicatori qualitativi e quantitativi per verificare l'operato (art. 7(2)(a)); a chiedere garanzie contrattuali (con relativa verifica di conformità, come previsto dall'art. 7(4)) di rispetto del codice di condotta ai partner commerciali con i quali la società ha rapporti d'affari diretti, oltre ad un piano operativo di prevenzione che include garanzie contrattuali sulle attività rientranti nella catena del valore, dando vita ad un "sistema a cascata contrattuale"; ad effettuare investimenti necessari (art. 7(2)(c)) ad offrire il giusto sostegno alle PMI con le quali si intrattengono rapporti d'affari consolidati, "qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica", e per la collaborazione con "altri soggetti" per far sì che l'impatto negativo venga arrestato. Per gli impatti negativi potenziali impossibili da prevenire con le misure indicate nell'articolo 7(2), le società possono stipulare un contratto con il partner per assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano di prevenzione, così da avere un controllo più stretto da parte dell'impresa sulla catena del valore. Se gli impatti negativi non possono essere risolti con le misure sopra indicate, la società è tenuta a non instaurare o non prolungare un rapporto con il partner la cui azione o dalla cui catena del valore emerge l'impatto. Inoltre, se la legge che disciplina i rapporti con il suddetto partner lo permette, l'impresa è tenuta ad effettuare una "sospensione temporanea delle relazioni commerciali" e ad una "cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave" (art. 7(5)(a) e (b)). Il paragrafo 6 pone una deroga a quello precedente per le società che erogano servizi finanziari, in quanto esse non sono tenute a cessare il contratto "laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato".

Con riferimento all'arresto degli impatti negativi effettivi (art. 8) individuati attraverso l'art.6, se esso risulta impossibile le imprese devono minimizzarne l'entità. Inoltre, "ove pertinente" le società possono "neutralizzare" o "minimizzare" l'impatto attraverso: un "pagamento di un risarcimento alle persone

colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite” in modo proporzionato (art. 8(3)(a)), oppure con un “piano d’azione correttivo” (art. 8(3)(b)). I seguenti paragrafi rispecchiano quanto espresso dall’articolo 7: garanzie contrattuali, investimenti, giusto supporto alle PMI, collaborazione con altre entità, cessazione di relazioni commerciali con partner che, con la loro azione o con quella della catena del valore a loro legata, fanno emergere impatti negativi.

Successivamente, la procedura di reclamo (*complaints procedure*) descritta dall’articolo 9 prevede che “a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata” (art. 9 (2)) possano presentare un reclamo “qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa” (art. 9(1)). Ogni impresa deve chiaramente predisporre una procedura per il trattamento dei reclami, inoltre ogni reclamante ha diritto ad un adeguato seguito della procedura così come all’incontro con i rappresentanti della società per la discussione della gravità dell’impatto oggetto del reclamo. Qualora quest’ultimo risultasse fondato, l’impatto negativo in questione viene “individuato” ai sensi dell’articolo 6 e, se possibile, portato a termine mediante l’applicazione dell’articolo 8.

Per quanto riguarda l’aspetto del monitoraggio (art.10), le compagnie dovrebbero verificare l’implementazione e l’efficienza dei propri provvedimenti relativi alla due diligence attraverso valutazioni periodiche sia del proprio operato, sia dell’operato delle società a loro affiliate e, laddove vi sia una relazione con la catena di valore dell’impresa stessa, anche dell’attività riguardante le loro relazioni commerciali consolidate. Questo meccanismo permette di compiere correttamente una valutazione sull’efficacia dei processi di identificazione, prevenzione, attenuazione, cessazione e mitigazione degli impatti negativi su diritti umani ed ambiente. Questa tipologia di verifiche permette di capire se i processi in atto sono in grado di eseguire correttamente tutti gli step sopra indicati. Al fine di assicurare

il costante aggiornamento delle valutazioni, le imprese dovrebbero compierle ogni dodici mesi e, in presenza di motivi validi per ritenere l'insorgere di nuovi considerevoli rischi potenziali legati agli impatti negativi, le stesse dovrebbero essere aggiornate e riviste in un periodo intermedio. Ai sensi dell'articolo 16, ogni società compresa nell'articolo 2(2) è tenuta a designare un mandatario, cioè “una persona fisica o giuridica [...] stabilito o domiciliato in uno degli Stati membri in cui opera” che deve essere comunicato all'autorità di controllo del Paese in cui esso è stabilito o domiciliato. Il mandatario ha il dovere di assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni nazionali riguardanti il recepimento della direttiva.

A norma dell'articolo 17, ciascun Paese membro è tenuto a designare almeno un'autorità di controllo, che si occupa di vigilare il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali che danno attuazione agli articoli 6-11 e 15 della direttiva. Quest'ultima può essere dello stato in cui la società ha sede legale per le società indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2, mentre per quelle del paragrafo 2 può trattarsi dello stato in cui la società ha una “succursale” o dello stato in cui si è realizzato più fatturato netto nell'Unione “nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio precedente la data indicata all'articolo 30 o, se posteriore, la data in cui la società soddisfa per la prima volta i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2.” (art. 17(3)). L'elenco pubblico delle autorità di controllo viene messo a disposizione dalla Commissione e deve essere regolarmente aggiornato in base ai dati forniti dagli stati membri, i quali devono anche garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la trasparenza e il rispetto del segreto professionale, oltre che l'indipendenza giuridica e funzionale dalle società delle autorità stesse (art. 17(8)). Per quanto riguarda i poteri da esse esercitati, regolamentati dall'articolo 18, sono compresi la richiesta di informazioni e l'avvio di un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata (v. art. 19). Qualora venisse rilevata un'inosservanza delle leggi statali adottate a norma della direttiva, viene concesso alla società un periodo di tempo per predisporre “provvedimenti correttivi” (art. 18(4)), inoltre non sono escluse le sanzioni amministrative o “l'attivazione di responsabilità civile in caso di danni” (v. artt. 20 e 22). Le autorità di controllo possono: “a) ordinare la cessazione della violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della

presente direttiva, l'astensione da qualsiasi reiterazione della condotta in questione e, se del caso, l'adozione di provvedimenti correttivi proporzionati alla violazione e necessari per porvi fine; b) imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 20; c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili” (art. 18(5)). Infine, gli stati membri prevedono il diritto di ogni persona, fisica o giuridica, a presentare ricorso contro una decisione giuridicamente vincolante che la interessi emessa da un'autorità.

La Commissione dovrebbe anche istituire una Rete Europea delle Autorità di Controllo (*European Network of Supervisory Authorities*) che riunisca i rappresentanti delle autorità nazionali di controllo, per assicurare un approccio coordinato e per consentire la condivisione di conoscenze ed esperienze (art. 21(1)). Le autorità dovrebbero scambiare tra loro informazioni e mutua assistenza per una corretta cooperazione, a questo proposito è auspicabile rispondere alla richiesta di assistenza da parte di un'altra autorità entro un mese dalla ricezione.

Gli stati membri dovrebbero tenere sotto controllo le compagnie affinché esse adempiano ai loro obblighi di due diligence, e hanno la possibilità di imporre sanzioni o dare ordini che ne richiedano il rispetto.

In prossimità dell'ambito del monitoraggio, la direttiva inquadra un regime di controllo che prevede, oltre a quanto indicato in precedenza, anche la possibilità per ogni persona fisica o giuridica di presentare alle autorità di controllo delle segnalazioni circostanziate (*substantiated concerns*) qualora ritenga che una società non rispetti le disposizioni nazionali che danno attuazione alla direttiva (art. 19), così come la facoltà degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di violazione delle norme di attuazione della direttiva, che devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 20(1)). Eventuali sanzioni pecuniarie saranno calibrate tenendo conto del fatturato dell'impresa in questione. A questo riguardo è importante specificare che, con riferimento al sostegno pubblico, la società richiedente “certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva” (art. 24).

Infine, la comunicazione pubblica sul dovere di diligenza prevede che le imprese

non vincolate dagli obblighi sanciti nella direttiva 2013/34/UE²⁸, rispettivamente gli articoli 19 bis e 29 bis, pubblichino sul proprio sito web una dichiarazione annuale che riferisca sulle materie di competenza della direttiva (art. 11). Sarà la Commissione stessa ad indicare gli standard di rendicontazione, specificando le informazioni che le società devono fornire a tal proposito. Tuttavia, non viene menzionato l'aspetto della trasparenza né in relazione alla mappatura della catena di fornitura né collegata alle procedure di reclamo e al trattamento di segnalazioni circostanziate (Methven O'Brien, e Martin-Ortega 2022).

È importante, a questo punto, capire quali diritti specifici siano tutelati dalla Proposta. L'Allegato identifica i diritti umani e gli standard ambientali che non devono essere violati attraverso 20 punti che rinviano a un elenco di fonti derivanti dal diritto internazionale²⁹, tra cui la Dichiarazione Universale dei diritti umani, i Patti sui diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, le Convenzioni sulla lotta alla discriminazione (persone con disabilità, genocidio, tortura e crimine organizzato, discriminazione razziale, diritti dei bambini, indigeni e minoranze), le Convenzioni fondamentali ILO (n. 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, 111) (Brino 2022). Ciononostante, vengono meno, sia in ambito di diritti umani che di ambiente, dei riferimenti a convenzioni rilevanti nel settore, e questo aspetto verrà delineato nel paragrafo 3.3. Inoltre, la modifica apportata alla Direttiva europea 2019/1937 sul Whistleblowing si riferisce all'estensione della sua applicazione a tutte le segnalazioni di violazioni presentate dal draft e alla protezione dei relativi segnalanti.

La proposta si identifica come uno strumento di armonizzazione normativa. Nonostante gran parte degli stati decida di basare le nuove leggi su strumenti internazionali già implementati, come gli UNGPs e le OECD Guidelines for Multinational Enterprises, è chiaro che le normative emergenti presenteranno tra

²⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj?locale=it>

²⁹ Per l'elenco completo ufficiale si rinvia all'Allegato della proposta, pp. 4-5
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF

loro differenze negli obblighi e nei requisiti, e non è da escludere anche la presenza di Paesi che non legiferebbero affatto. La frammentazione che ne deriva non è altro che un fattore che aumenterà la disparità tra le imprese e le società nel mercato interno europeo. La direttiva vorrebbe quindi riordinare questo contesto attraverso la creazione di un quadro comune. La base giuridica dell'iniziativa è rappresentata dagli articoli 50 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il primo articolo prevede che l'Unione sia competente ad agire per il conseguimento della libertà di stabilimento riguardante una determinata attività, nello specifico "coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi" (art. 50 TFUE). Questa disposizione è utile nella prevenzione di ostacoli alla libertà di stabilimento a causa di un'evoluzione frammentata ed eterogenea delle varie normative nazionali, favorendo le libertà economiche e le varie dinamiche della concorrenza. Il secondo articolo, invece, riguarda nello specifico l'armonizzazione. Si vede quindi la "rilevanza bifronte" della due diligence che da un lato viene considerata in relazione al mercato introducendo un quadro normativo comune, mentre dall'altro viene letta come "vettore di protezione dei diritti sociali fondamentali, indipendentemente dai luoghi in cui operano i lavoratori e, di conseguenza, si assume come viatico attraverso il quale estendere la tutela all'interno di tutta la catena del valore." (Brino 2022)

Per quanto riguarda la coerenza della presente proposta con le disposizioni esistenti nel settore normativo di interesse, si nota che essa risulta essere pertinente ed integrativa rispetto a direttive e regolamenti europei³⁰, oltre che conforme alle Linee Guida OSCE, agli UN Guiding Principles, alle otto convenzioni fondamentali ILO, ai diritti fondamentali nel lavoro e alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Le disposizioni contenute, se in contrasto con quelle di un altro atto legislativo dell'Unione avente i medesimi obiettivi ma che impone obblighi più ampi o, al contrario, più specifici, devono cedere all'applicazione di quelle del secondo atto che tenderanno a prevalere per gli aspetti di contrasto e si dovrebbero applicare agli

³⁰ V. nello specifico il testo della Proposta che presenta nel dettaglio ogni singolo atto, pp. 4-11 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071>

obblighi specifici (Commissione Europea 2022).

3.2 I tipi di imprese coinvolte

Avendo definito in precedenza gli obblighi introdotti dalla proposta, a questo punto della trattazione è utile concentrare l'attenzione sulla tipologia delle imprese a cui è precisamente indirizzata la direttiva, in modo da comprendere meglio la portata e gli ambiti di applicazione dell'iniziativa.

Ogni società coinvolta dovrà inevitabilmente sopportare dei costi per conformarsi agli obblighi stabiliti, questo onere però è adeguato e adattato rispetto alle dimensioni della compagnia, alle risorse di cui essa dispone e al profilo di rischio, cioè alla gravità e alla percentuale di possibilità che si verifichi un impatto negativo, comprendendo anche le specifiche caratteristiche del settore economico in cui opera, la relazione d'affari e l'influenza esercitata. Alla luce di quanto riportato, l'ambito di applicazione soggettivo, quello materiale e le disposizioni concernenti l'applicazione sono stati debitamente limitati.

In primo luogo, l'ambito di applicazione soggettivo (art. 2) degli obblighi di diligenza divide le imprese europee coinvolte in due gruppi, indicati rispettivamente come “gruppo 1” e “gruppo 2” distinti dai parametri di numero di dipendenti e fatturato. Il primo gruppo indica società di grandi dimensioni a responsabilità limitata con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto eccedente i 150 milioni di euro, mentre il secondo indica grandi compagnie, operanti nei settori di elevato rischio³¹, con più di 250 lavoratori dipendenti e un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro ma che non superano contemporaneamente i limiti minimi del gruppo 1. Infine, sono interessante anche le società di paesi terzi aventi una forma giuridica

³¹ “i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)” (art. 2(1)(b))

comparabile con quella di un fatturato netto nell'Unione compreso tra i 40 e i 150 milioni di euro.

Quindi, si nota che la proposta di direttiva riguarda anche società di paesi terzi che rispondono a specifici criteri: non devono superare un limite minimo di fatturato netto, il quale corrisponde a 150 milioni di euro per il gruppo 1 e 40 milioni di euro per il gruppo 2, interamente prodotto all'interno dei confini dell'Unione. Diversi, invece, sono i requisiti per le società dell'UE, le quali devono generare un fatturato netto di 150 milioni di euro a livello mondiale e devono possedere oltre 500 dipendenti nel gruppo 1, e oltre 250 lavoratori dipendenti nel gruppo 2. La differenza tra le imprese europee e quelle dei paesi terzi è giustificata da diversi fattori: a) l'inclusione del solo fatturato generato in Unione per le imprese estere stabilisce un legame territoriale con l'impresa estera tale per cui gli effetti delle sue operazioni si ripercuotano sul mercato interno comunitario, così da favorire l'applicazione del diritto dell'Unione; b) non è possibile identificare una definizione comune di "lavoratore dipendente", cosicché il loro numero effettivo sia di difficile individuazione e sarebbe impossibile far rientrare le imprese estere in criteri basati su tale indicatore. La Commissione stima un assoggettamento di circa 13.000 società dell'Unione, suddivise rispettivamente in 9.400 appartenenti al gruppo 1 e 3.400 al gruppo 2, mentre le imprese dei paesi terzi saranno solo 4.000, anch'esse ripartite in 2.600 per il gruppo 1 e 1.400 nel gruppo 2. Un'altra differenza risiede nel fatto che gli obblighi relativi agli amministratori di società sono ridotti per le società degli stati terzi, le quali non sono soggette alla loro armonizzazione. In questo ambito, la proposta esclude le piccole e medie imprese (PMI) le quali costituiscono all'incirca il 99% del totale delle imprese dell'Unione Europea³². Il motivo di questa esclusione sarebbe dato dall'elevato onere amministrativo necessario all'attuazione delle misure presenti nella direttiva, dalla scarsa presenza di meccanismi di diligenza precostituiti, dalla mancanza di know-how e di personale ad hoc. Ad ogni modo, visto il loro coinvolgimento nelle catene del valore di grandi imprese con il ruolo di fornitori o partner commerciali ai quali determinate richieste verranno trasferite, si prevede l'implementazione di misure di sostegno di

³² Parlamento Europeo, Note tematiche sull'Unione europea – Piccola e media impresa <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/63/piccole-e-medie-imprese>

tipo operativo ma anche finanziario ad esse indirizzate. Vengono inoltre stabilite delle regole che limitano il trasferimento degli oneri delle grandi società verso le compagnie di dimensioni minori parte della catena del valore, esse mirano a stabilire equità nei requisiti, ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità nei confronti delle piccole e medie imprese. Per contro, le imprese con fatturato e numero di dipendenti minori sono soggette agli obblighi di diligenza solo se operano in un settore ad alto impatto e se sono contemplate dalle linee guida settoriali dell'OCSE³³, che promuovono l'osservanza effettiva delle linee guida per le imprese multinazionali. Così facendo, viene messo in equilibrio l'interesse al conseguimento della direttiva con quello alla riduzione di oneri amministrativi e finanziari delle compagnie.

In secondo luogo, l'ambito di applicazione materiale della direttiva è concentrato intorno agli obblighi di diligenza delle società, il cui corretto adempimento è fondamentale per la riuscita degli obiettivi della direttiva in oggetto. Esso include gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente definiti in modo chiaro all'interno di specifiche convenzioni internazionali. A questi ultimi sono legati anche gli obblighi degli amministratori, nello specifico dovere di sollecitudine (art. 25) e predisposizione della diligenza e relativa vigilanza (art. 26), che contribuiscono a dare maggiore efficacia al dovere di diligenza. Gli stati membri dovrebbero assicurare che, nel soddisfare il dovere di agire nel miglior interesse dell'impresa, gli amministratori (*directors*) delle compagnie debbano tenere in considerazione le conseguenze delle loro decisioni in relazione alle tematiche della sostenibilità, inclusi gli ambiti dei diritti umani, del cambiamento climatico e delle conseguenze ambientali di breve, medio e lungo periodo (art. 25(1)). Inoltre, gli amministratori stessi dovrebbero predisporre azioni di diligenza e relativa vigilanza della politica del dovere di diligenza (art. 5) “tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile” (art. 26(1)). In aggiunta, questi ultimi devono attuare iniziative di “adeguamento della strategia aziendale” al fine di considerare gli impatti negativi identificati attraverso l'articolo 6 e delle misure presenti agli articoli 7-9.

³³ OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Responsible business conduct – sectors <http://mneguidelines.oecd.org/sectors/>

È importante aggiungere che la Proposta prevede il coinvolgimento degli stakeholders (*stakeholders engagement*) nel processo della due diligence, anche se non in maniera precisa ma limitandosi a situazioni generiche di consultazione, in ambito preventivo di individuazione dei rischi, nella definizione delle misure di prevenzione e nel monitoraggio (Brino 2022).

Con l'obiettivo di potenziare la portata vincolante degli obblighi di due diligence, nella direttiva è presente un regime di "responsabilità risarcitoria ex post", il quale prevede che gli stati membri debbano introdurre misure per garantire sanzioni proporzionate rivolte alle società responsabili di danni arrecati per il mancato adempimento degli obblighi a norma degli articoli 7 e 8 (Brino 2022). Viene consentito alle vittime di ottenere un risarcimento per i danni subiti, derivanti dagli impatti negativi. Pertanto, la Proposta darà loro possibilità di chiedere conto alle imprese responsabili dei pregiudizi sofferti. Questo sta a significare che le vittime avranno la possibilità di avviare un ricorso per responsabilità civile dinnanzi ai tribunali nazionali competenti.

Un'impresa dovrebbe essere considerata responsabile "se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e minimizzare gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni" (par. 56). La Proposta prevede una combinazione di sanzioni (art. 20) e responsabilità civile (art. 22), la quale, secondo un'applicazione privatistica delle norme, riguarda solo i rapporti d'affari cosiddetti "consolidati", cioè quelli con cui l'impresa ha previsione di stabilire un rapporto durevole, sia per intensità che per lasso di tempo, e che allo stesso tempo costituiscono una parte non trascurabile della catena di valore dell'impresa. La società non sarà ritenuta responsabile se non arresta o tenta di evitare il danno qualora esso avvenga in rapporti d'affari indiretti (art. 22(2)) con sistema a cascata e garanzie contrattuali adibite al rispetto, salvo casi specifici. Questa misura è volta alla riduzione considerevole del numero dei contenziosi. Per quanto riguarda il livello pubblicistico dell'applicazione dell'obbligo di diligenza, viene stabilito che le sanzioni per inosservanza dovranno essere proporzionate ed è previsto del tempo per l'adozione di provvedimenti volti a correggere il

comportamento. Il processo di applicazione per un nucleo ristretto di sanzioni è a discrezione degli Stati membri, conforme al proprio diritto. Le sanzioni di tipo pecuniario dovranno essere calcolate in base al fatturato della compagnia. È sempre nelle mani degli stessi stati il controllo dell'applicazione delle norme, secondo i criteri che ritengono più adeguati e auspicabilmente utilizzando la Rete europea della autorità di controllo, istituita dalla Commissione.

3.3 Problematiche emergenti

L'adozione di un testo dal carattere obbligatorio, come quello della proposta di direttiva europea, rappresenterebbe globalmente un grande passo in avanti per la regolamentazione giuridica della due diligence per le imprese riguardo i diritti umani e l'ambiente. Altri punti rilevanti risiedono nell'area geografica compresa nel suo campo di applicazione, nel rilievo economico delle attività disciplinate e nei vari meccanismi di monitoraggio, di attuazione e di riparazione da essa previsti.

Tuttavia, specialmente dall'analisi effettuata dalle autrici Claire Methven O'Brien³⁴ e Olga Martin-Ortega³⁵, per la Direzione generale per le politiche esterne dell'Unione, sono emerse alcune lacune e incertezze riguardanti le scelte lessicali e la portata di determinati meccanismi. Ovviamente il testo, trovandosi ancora in sede di prima lettura, potrà essere modificato e rivisto in modo da eliminare eventuali imperfezioni. Quella che segue non vuole essere una analisi di problematiche effettive, data la mancata esistenza, ma piuttosto un resoconto delle perplessità sollevate dalla proposta secondo il parere di esperti, tra i quali è opportuno menzionare Vania Brino³⁶ e Marco Fasciglione³⁷.

³⁴ Claire Methven O'Brien è una Ricercatrice Senior presso l'Istituto danese per i Diritti Umani e docente presso l'Università di Dundee, nel Regno Unito
<https://dk.linkedin.com/in/dr-claire-methven-o-brien-8009404>

³⁵ Olga Martin-Ortega è una Professoressa di Diritto internazionale all'Università di Greenwich, Regno Unito
<https://uk.linkedin.com/in/olga-martin-ortega-135b2a62>

³⁶ Vania Brino è una Ricercatrice nell'ambito del Diritto del lavoro presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Italia
<https://it.linkedin.com/in/vania-brino-b89a7080>

³⁷ Marco Fasciglione (PhD) è un Ricercatore di Diritto internazionale e di Tutela dei diritti umani nel CNR dal 2011

Un elemento ricorrente negli elaborati di Methven O'Brien e Martino-Ortega e Brino è il linguaggio poco chiaro. L'uso degli aggettivi ("qualifying terms", Methven O'Brien, e Martin-Ortega 2022) nelle espressioni "rapporto d'affari consolidato" (art. 3(f)), "impatto negativo grave" (art. 3(l)) o "misura adeguata" (art. 3(q)), rende i concetti poco chiari nonostante la specificazione. Risulta ambigua l'interpretazione di queste locuzioni applicate, ad esempio, agli articoli 6, 7 e 8, o ancora con riferimento alle conseguenze legali definitive in ambito di responsabilità civile (v. art. 22) Tuttavia, questo costituisce un punto delicato e sarà opera del legislatore l'eventuale correzione e delucidazione dei dubbi da esso derivati. In linea con queste considerazioni si è espresso anche il CESE in un parere provvisorio emanato a fine giugno 2022, nel quale spiega come i concetti vaghi sopra indicati coinvolgano allo stesso tempo gli obblighi di due diligence e i sistemi di sanzioni e responsabilità, sottolineando l'importanza di una maggiore cura nella definizione. Oltre a ciò, il Comitato "chiede che la direttiva operi una chiara distinzione tra gli effetti negativi causati o influenzati da un'impresa e quelli che non sono causati né influenzati da un'impresa, ma direttamente collegati alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi attraverso un rapporto commerciale" (Comitato economico e sociale europeo 2022)

All'interno di questo paragrafo, invece, l'analisi sarà concentrata su due nuclei che sollevano incertezze, rispettivamente l'esclusione delle PMI dall'ambito di applicazione della proposta e la mancanza di alcuni importanti strumenti di tutela nell'Allegato della futura direttiva.

In primo luogo, uno degli aspetti più dibattuti è rappresentato dalla mancata estensione dell'ambito di applicazione della due diligence alle piccole e medie imprese, in quanto la direttiva si concentra su società con ampio numero di dipendenti e dal fatturato elevato. Come già ricordato, le PMI rappresentano la quasi totalità delle imprese dell'Unione ma l'eccessiva spesa stimata per l'adeguamento di queste ultime alle disposizioni in oggetto appare inadeguata, così come vengono considerati inadatti il grado di know-how e il personale che manca di specializzazione. Così facendo, viene naturale delineare una sorta di contrasto tra la direttiva e i Principi Guida, i quali al secondo Pilastro, principio 14, recitano "la

responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, dal settore, dal contesto operativo, dell'assetto proprietario e dalla loro struttura [...] nondimeno, la portata e la complessità degli strumenti con cui le imprese adempiono tale responsabilità possono variare in funzione dei summenzionati fattori e del livello di gravità degli impatti negativi dell'impresa sui diritti umani" (Fasciglione e Petri 2020). La responsabilità per il rispetto dei diritti umani sarebbe quindi doverosa per ogni tipo di impresa, senza distinzione alcuna, in quanto anche le piccole e medie imprese, così come quelle di grandi dimensioni, possono essere implicate in una violazione derivante dalle catene di approvvigionamento per il rifornimento di materie prime e servizi a costi minori (Fasciglione 2022). È corretto quindi prevedere una proporzionalità rispetto alla dimensione dell'impresa, al rischio degli impatti e al contesto in cui essa agisce, come del resto la direttiva fa attraverso la possibilità di emanare orientamenti (art. 13), misure di accompagnamento (art. 14) e di sostegno, anche finanziario, per aiutare le imprese più piccole coinvolte nella catena del valore a adempiere gli obblighi stabiliti. Questa soluzione non risulta però giustificare appieno la netta esclusione delle PMI e anzi "potrebbe indurre le imprese ad adottare comportamenti opportunistici, e riorganizzare quindi il proprio modello di business così da sfuggire ai vincoli posti" (Brino 2022).

In secondo luogo, prestando attenzione all'Allegato della Proposta di direttiva si nota come vengano elencati in 20 punti gli strumenti internazionali che indicano gli standard inviolabili con riferimento a diritti umani ed ambiente. La lista presenta una totale mancanza di riferimenti a strumenti dell'Unione e regionali europei sul rispetto dei diritti umani, come la CEDU, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione ILO n. 190 sulla violenza e le molestie sui luoghi di lavoro (2019), la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie adottata dall'Assemblea generale ONU (1990), la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006), la Convenzione ILO n. 169 sulle popolazioni indigene e tribali (1989). Sono presenti lacune anche con riferimento all'ambiente, infatti non vengono menzionati l'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (tranne che per un rinvio agli obblighi in materia di clima da esso derivati presente

nell' art. 15, riguardante la lotta ai cambiamenti climatici), la Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale (1971), la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), la Convenzione sul diritto del mare (1982), la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998) (Fasciglione 2022).

L'elenco dei diritti risulta quindi non esaustivo e gli strumenti identificati non risultano tutti egualmente vincolanti per gli stati, ciò può condurre a rischi di scorretta interpretazione e scarsa chiarezza. Questo tipo di approccio piuttosto selettivo rischia di intaccare anche l'interdipendenza e l'indivisibilità dei diritti umani stessi (Methven O'Brien, e Martin-Ortega 2022), così come quello di dare attuazione ad un'applicazione settoriale e circoscritta delle norme, indirizzata solo a determinate categorie di diritti fondamentali e norme ambientali (Fasciglione 2022).

Quelli precedentemente presentanti, sono solo alcuni degli aspetti che hanno sollevato perplessità e incertezze tra gli esperti in materia. Unitamente ad essi, possono essere menzionati la mancanza della garanzia di un'effettiva riparazione del torto subito per le vittime, il problema dell'accesso ai rimedi per le vittime (specialmente quando risultino interessati ordinamenti nazionali di Paesi esterni all'Unione Europea), o l'applicabilità delle norme degli Stati membri in ambito di onere della prova (Fasciglione 2022). Tutti questi fattori avranno modo di essere analizzati e, se ritenuto opportuno, migliorati in modo tale da garantire il maggior grado di efficienza ed efficacia della direttiva. La proposta rappresenta un grande passo in avanti nella disciplina della regolamentazione dei rapporti tra le imprese, i diritti umani e l'ambiente, superando di fatto l'elemento poco efficace della volontarietà, ma necessita di ulteriori spunti e aggiustamenti per allinearsi pienamente agli strumenti già esistenti e operativi, oltre che per garantire una corretta tutela delle vittime. È bene anche tenere presente che l'introduzione degli standard previsti e dei correlati meccanismi di supervisione non è un compito semplice per la Commissione e le autorità nazionali, che necessiteranno quindi di un potenziamento in questo senso (Cernic 2022). L'attuazione degli approcci precedentemente presentanti è un processo che può incontrare varie sfide ed

ostacoli, un esempio possono essere i limiti posti da determinate legislazioni, la difficoltà del rispetto della forma societaria al di là dei confini nazionali, la scelta delle questioni giuridiche e del foro, l'allineamento degli standard tra stato e ambito internazionale, il coordinamento con i vari accordi bilaterali in materia di investimento e l'applicazione della legge oltre le frontiere (Catá Backer 2022). Un rafforzamento è quindi auspicabile e bisognerà attendere gli sviluppi futuri.

Conclusioni

Quello della due diligence è un tema molto presente al centro del dibattito circa l'orizzontalità degli effetti delle norme dei diritti umani, cioè la loro valenza anche nei rapporti tra soggetti privati. Di fatto, è lo stato a dover fare in modo che tutti i soggetti presenti al suo interno evitino di ostacolare il rispetto delle disposizioni in materia e oltretutto è in capo ad esso la responsabilità per la garanzia del rispetto dei diritti da parte di attori indirettamente obbligati, come in questo caso le imprese. Come abbiamo visto, questo meccanismo non funziona perfettamente per questa categoria di attori. La difficoltà è riconducibile soprattutto alla grande disparità riguardante la presenza di legislazione, ne deriva principalmente la differenza del grado, o addirittura della presenza, di tutela tra le diverse sedi poste in stati differenti. Al fine di uniformare la regolamentazione della disciplina vengono proposti sia un trattato internazionale, ancora in fase di lavorazione, come abbiamo visto nel capitolo II, sia una direttiva dell'Unione Europea, oggetto principale del lavoro di ricerca.

Il draft della Commissione è il risultato del riconoscimento del valore della RSI e della due diligence, concetti che hanno avuto una loro evoluzione all'interno dell'organizzazione e che oggi fanno dell'Unione Europea, attraverso l'impostazione orientata all'hard law, il legislatore principale in questo campo. L'obiettivo è quello di raggiungere uno sviluppo sostenibile sia economico che sociale nel lungo termine (Rosini 2022). La Proposta di direttiva europea è già di per sé un enorme step verso una regolamentazione di più ampia portata, e sebbene il testo presenti dei piccoli aggiustamenti da fare, come abbiamo visto al paragrafo 3.3 del terzo capitolo, è un traguardo di rilievo.

È importante sottolineare che, per quanto l'intervento dell'Unione si configuri ad un livello più avanzato rispetto a quello internazionale, per il fatto di essere già oggetto di discussione all'interno delle istituzioni, è necessario che entrambi gli strumenti siano tra loro complementari. I due documenti dovrebbero percorrere lo stesso cammino, in termini di adozione di obblighi, di standard di comportamento e di regole comuni, altrimenti non sarebbe risolvibile il già attuale problema relativo alla frammentazione. Un allineamento in questo senso è ritenuto necessario, oltre al fatto che la confusione e l'incertezza che verrebbero a crearsi sarebbero difficili

da gestire e consentirebbero alle imprese di attuare meccanismi per eludere le disposizioni di uno o entrambi gli strumenti. Inoltre, nel contesto internazionale la sola presenza di una disposizione regionale non farebbe altro che lasciare alcune categorie di persone colpite dalla mancanza di disposizioni di mHRDD senza la possibilità di ricevere una protezione. La soluzione di un problema che deriva da meccanismi globali richiede una soluzione che sia essa stessa su scala globale (CIDSE et al. 2021). I punti focali su cui si deve lavorare affinché possa essere messo in atto un sistema adeguato alle necessità di tutte le parti sono sicuramente il tema della responsabilità per le violazioni, l'accesso alla giustizia per le vittime e per i detentori dei diritti e, per ultimo ma non per importanza, la dimensione delle imprese coinvolte da tali disposizioni. È vero che le imprese transnazionali sono il soggetto principale, in grado di esercitare moltissima influenza attraverso le proprie attività, ma è corretto considerare che la composizione del tessuto produttivo comprende anche moltissime imprese di dimensioni ridotte, che rimangono quindi quasi del tutto escluse dall'applicazione della HRDD. È essenziale che il lavoro di estensione dei meccanismi all'intera catena del valore sia effettuata in modo da fornire anche alle piccole compagnie degli strumenti adatti a prevenire, mitigare e porre fine agli impatti negativi potenziali o effettivi che possono derivare dalla loro attività.

Le misure legislative riguardanti la HRDD dovrebbero essere elaborate con il fine di soddisfare tre principali obiettivi, connessi tra loro da una forte legame di interdipendenza: la prevenzione, la responsabilità (*accountability*) e la possibilità di rimedio (Quijano e Lopez 2021). La mancanza di uno di questi presuppone l'impossibilità di realizzazione di un altro elemento, rendendo di fatto la disposizione incompleta.

Naturalmente, l'adozione di uno strumento internazionalmente vincolante di questa portata è un processo tutt'altro che breve e non privo di ostacoli, ma è opportuno considerare che il tempo a disposizione per porre rimedio alla situazione già problematica che si presenta allo stato attuale delle cose è molto limitato.

Riferimenti bibliografici e sitografia

- Brino, Vania. 2022. «Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi». : 19.
- Catá Backer, Larry. 2022. «The Year of Due Diligence as a Legal Construct: Claire Methven O'Brien and Olga Martin-Ortega on "Commission Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence: Analysis from a Human Rights Perspective"». *Law at the End of the Day*: <https://lcbackerblog.blogspot.com/2022/06/the-year-of-due-diligence-as-legal.html> (24 agosto 2022).
- Cernic, Jernej Letnar. 2022. «The Human Rights Due Diligence Standard-Setting in the European Union: Bridging the Gap between Ambition and Reality». *Global Business Law Review* 10(1): 1–23.
- Chiussi Curzi, Ludovica, e Camille Malafosse. 2022. «A Public International Law Outlook on Business and Human Rights». *International Community Law Review* 24(1–2): 11–35.
- CIDSE et al. 2021. «Global Solutions to Global Problems: Why EU Legislation and a UN Instrument Must Be Complementary». <https://corporatejustice.org/publications/global-solutions-to-global-problems/> (4 settembre 2022).
- Comitato economico e sociale europeo. 2022. *Governo societario sostenibile*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=PI_EESC%3AEESC-2022-01327-AS (19 agosto 2022).
- Commissione delle Comunità Europee. 2001. *Libro Verde - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*. [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf).
- Commissione Europea. 2011. *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN>.
- Commissione Europea. 2022. *Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0071&print=true> (7 agosto 2022).

- Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo. 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced> (11 settembre 2022).
- Directorate-General for External Policies of the Union (European Parliament), Claire Methven O'Brien, e Claire Martin-Ortega. 2022. *Commission Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence: Analysis from a Human Rights Perspective: In Depth Analysis*. LU: Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/60402> (2 agosto 2022).
- Enneking, Liesbeth F. H. 2021. «Putting the Dutch Child Labour Due Diligence Act into Perspective. An Assessment of the CLDD Act's Legal and Policy Relevance in the Netherlands and Beyond». <https://papers.ssrn.com/abstract=3891664> (8 settembre 2022).
- European Coalition for Corporate Justice. 2017. «French Corporate Duty Of Vigilance Law. Frequently Asked Questions». <https://corporatejustice.org/publications/faqs-french-duty-of-vigilance-law/>.
- European Coalition for Corporate Justice. 2021. *Evidence for mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence legislation*. . Background note. <http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/03/evidence-for-mhredd-january-2021-.pdf>.
- European Coalition for Corporate Justice. 2022. *Corporate Due Diligence Laws and Legislative Proposals in Europe. Comparative Table | March 2022*. <https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2022/03/Corporate-due-diligence-laws-and-legislative-proposals-in-Europe-March-2022.pdf>.
- European Commission. 2022. *Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and Amending Directive (EU) 2019/1937*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071> (7 agosto 2022).
- European Parliament. 2022. «2022/0051(COD) - 23/02/2022 - Corporate Sustainability Due Diligence». <https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1694290&t=e&l=en> (22 luglio 2022).
- Fasciglione, Marco. 2022. «Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente». *SIDIBlog*. <http://www.sidiblog.org/2022/05/26/luci-ed-ombre-della-proposta-di-direttiva-europea-sullobligo-di-due-diligence-dimpresa-in-materia-di-diritti-umani-e-ambiente/> (18 agosto 2022).

- Fasciglione, Marco, e Fabrizio Petri. 2020. *I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani*. Roma: Cnr Edizioni.
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_UNU_impresa_diritti_umani.pdf.
- Krajewski, Markus, Kristel Tonstad, e Franziska Wohltmann. 2021. «Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: Stepping, or Striding, in the Same Direction?» *Business and Human Rights Journal* 6(3): 550–58.
- López. 2021. «The Third Revised Draft of a Treaty on Business and Human Rights: Modest Steps Forward, But Much of the Same». *Opinio Juris*.
<http://opiniojuris.org/2021/09/03/the-third-revised-draft-of-a-treaty-on-business-and-human-rights-modest-steps-forward-but-much-of-the-same/>
 (5 settembre 2022).
- Noti, Kletia et al. 2020. *Corporate Social Responsibility (CSR) and Its Implementation into EU Company Law*. European Parliament. Study.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658541/IPO_L_STU\(2020\)658541_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658541/IPO_L_STU(2020)658541_EN.pdf).
- Pariotti, Elena. 2013. *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*. Padova: CEDAM.
- Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 2020. *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Quijano, Gabriela, e Carlos Lopez. 2021. «Rise of Mandatory Human Rights Due Diligence: A Beacon of Hope or a Double-Edged Sword?» *Business and Human Rights Journal* 6(2): 241–54.
- Rosini, Monica. 2022. «From CSR to HRDD: An Overview of Approaches, Initiatives and Measures Adopted by the European Union». *International Community Law Review* 24(1–2): 57–78.
- Savourey, Elsa, e Stéphane Brabant. 2021. «The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since Its Adoption». *Business and Human Rights Journal* 6(1): 141–52.
- Spinaci, Stefano. 2022. *Corporate Sustainability Due Diligence: Could Value Chains Integrate Human Rights and Environmental Concerns?* European Parliament. Briefing.
[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2022\)729424](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729424) (2 agosto 2022).
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights. 2011. «Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework». <https://digitallibrary.un.org/record/720245> (22 agosto 2022).

Valle, Laura, e Stefania Baroncelli. 2022. «Editorial: Corporate Social Responsibility, Human Rights and Sustainable Development: Integrated Perspectives from International Law, EU Law and Contract Law». *International Community Law Review* 24(1–2): 1–9.

Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. 2018. *The Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a73163-report-working-group-issue-human-rights-and-transnational> (20 settembre 2022).

Zamfir, Ionel. 2020. *Towards a Mandatory EU System of Due Diligence for Supply Chains*. European Parliament. Briefing. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI\(2020\)659299_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf) (3 settembre 2022).